

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di - Sportello Unico per l'Immigrazione

FATTO

La signora, per il tramite dell'avvocato di, in data ha presentato allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del proprio procedimento di emersione del lavoro irregolare.

In data l'amministrazione adita riscontrava l'istanza comunicando di quali documenti risultasse composto il fascicolo del procedimento *de quo* senza tuttavia allegare documento alcuno.

Nello stesso giorno l'avvocato chiedeva espressamente copia di quanto presente nel fascicolo senza ottenere ulteriore risposta e deducendo, pertanto, la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata, la richiedente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse endoprocedimentale - previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della legge 241/'90 - all'accesso richiesto, trattandosi inoltre di documenti relativi alla sfera personale della stessa e destinati a produrre effetti giuridici rilevanti sulla relativa posizione giuridica soggettiva. L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di

FATTO

Il sig. ha presentato alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate un'istanza d'accesso, datata, avente ad oggetto documentazione relativa alla signora con "precipuo ed esclusivo riferimento alla dichiarazione di successione del signor".

Motivava l'istanza in relazione all'avvenuta instaurazione da parte dello stesso, contro la signora, di una controversia innanzi al Tribunale Civile di ed avente ad oggetto l'impugnazione della rinuncia alla eredità della madre del, con successiva devoluzione dei beni alla signora, alla morte del sig. primo chiamato.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del eccependo una carenza di legittimazione all'accesso del richiedente, con particolare riferimento alla assenza del requisito della necessità in termini di difesa della documentazione richiesta e quindi della relativa strumentalità.

Avverso tale provvedimento di rigetto il signor, per il tramite degli avvocati e, ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso, notificando ritualmente il gravame alla controinteressata.

Per veniva memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono, in sostanza le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

Per venivano altresì le controdeduzioni della terza controinteressata, signora, la quale per il tramite del proprio legale avanza opposizione all'accesso evidenziando l'infondatezza della pretesa del sig. nonché richiamando ragioni di tutela della propria riservatezza.

DIRITTO

La Commissione osserva che, in relazione alla pendenza di un giudizio che involve la questione dell'eredità della madre del sig., confluita nell'asse del sig. e poi devoluta alla signora, non appare condivisibile l'asserzione della amministrazione resistente di una carenza di interesse all'accesso in capo al signor e della strumentalità dei chiesti documenti rispetto al giudizio. Come noto il diritto di accesso si configura come "acausale" e prescinde dalla verifica della concreta spettanza del bene della vita che l'accedente mira ad acquisire e tutelare, non potendo l'analisi dell'amministrazione estendersi al merito del caso sotteso - così rispondendo anche alle eccezioni sollevate dalla parte controinteressata

sulla infondatezza delle pretese del Il richiedente appare avere compiutamente indicato i requisiti di legittimazione all'accesso – ex art. 22 comma 1 lett. b) – nonché la strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione soggettiva che intende con essi tutelare.

L'ostensione dovrà però essere limitata dalla amministrazione a quella parte della dichiarazione di successione del sig. che riguarda i beni pervenutigli dalla madre del sig., posto che l'interesse dello stesso deve dirsi sussistente solo con riferimento a tale parte dell'asse.

Incidentalmente, a vantaggio della parte ricorrente, si invita quest'ultima alla allegazione di una documentazione meno copiosa (pari ad oltre pagine negli ultimi due ricorsi) al fine di non incorrere in sgraditi problemi di elaborazione ed accettazione della stessa, nella sua interezza, da parte del sistema operativo come purtroppo si è verificato nel precedente ricorso, in relazione alle ricevute di notifica alla controinteressata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le limitazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: Istituti Paritari e

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per

FATTO

La professoressa, in qualità di legale rappresentante degli Istituti Paritari di e ha presentato – per il tramite dell'avv. – un'istanza d'accesso all'USR per, Chiedeva in particolare tutti gli atti e/o documenti dai quali emergesse il numero delle visite ispettive disposte dall'USR nella Provincia di e dal ad oggi, e le scuole destinatarie delle suddette visite ispettive. Motivava l'istanza in relazione ad una presunta disparità di trattamento rispetto agli altri istituti scolastici del territorio, ritenendo che gli Istituti siano oggetto di continue e persistenti ispezioni che turbano la leale competizione tra scuole paritarie.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza ritenendola, in sostanza, volta ad effettuare un inammissibile controllo sull'operato della p.a.

Avverso il predetto provvedimento di rigetto, datato, la richiedente come sopra rappresentata e difesa, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni. Perveniva articolata memoria della amministrazione resistente nella quale si forniscono chiarimenti sugli avvenimenti sottesi alla richiesta d'accesso *de qua*, si danno indicazioni sulla procedura delle ispezioni in oggetto e si ribadiscono, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con l'ulteriore seguente precisazione. L'articolo 3 del D.M. 60 del 10 gennaio 1996 - Regolamento per l'accesso del Ministero della Pubblica Istruzione - prevede che *“in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi. Dunque, ai sensi della richiamata normativa, è escluso l'accesso agli atti e ai documenti concernenti le visite ispettive disposte dall'USR nei confronti delle altre scuole”*.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che l'amministrazione adita, unitamente ad ulteriori eccezioni, indica a fondamento del proprio diniego una norma regolamentare di esclusione dall'accesso dei documenti relativi alle ispezioni subite da altre istituzioni scolastiche, ed in particolare l'art. 3 del DM 60/1996. A tale riguardo si precisa che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice amministrativo e

conseguentemente il ricorso presentato non può che essere respinto. Per maggiore precisione si osserva ulteriormente che anche la richiesta dei documenti da cui emerge il solo numero delle ispezioni effettuate negli altri istituti appare comunque connotata da una finalità di controllo sull'operato della amministrazione adita, inammissibile ex art. 24 comma 3 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

FATTO

Le Associazioni odierne ricorrenti hanno presentato, in data, un'istanza rivolta al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché al Ministero del Lavoro, chiedendo di accedere ad atti presupposti al Bando ordinario per la selezione di 56.205 operatori volontari del 14 Dicembre 2021.

Le istanti, lamentando che i predetti provvedimenti hanno drasticamente ridotto i termini entro i quali gli enti di servizio civile debbano aver completato le operazioni di selezione degli operatori volontari, chiedevano in particolare:

- 1) i documenti, le relazioni e ogni altro atto che eventualmente sarebbe stato utilizzato a supporto della scelta dipartimentale di tramutare questo atto di indirizzo politico in un significativo accorciamento dei tempi a disposizione degli enti del servizio civile per il compimento di quella analitica e dettagliata attività sopra descritto;
- 2) i documenti, le relazioni e ogni altro atto che è stato eventualmente utilizzato a supporto della scelta dipartimentale di modificare *in pejus* ed in maniera rilevante rispetto allo scorso anno il termine per la trasmissione delle graduatorie che il Dipartimento stesso aveva indicato in linea con tempistiche valutate adottate negli anni precedenti alla Consulta
- 3) i documenti, le relazioni, gli atti di indirizzo politico e ogni altro atto che eventualmente attribuisca al Dipartimento e il potere di influire sulle modalità concrete di funzionamento del servizio civile e di rideterminare in via unilaterale il ruolo della concertazione e quindi della Consulta.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza così presentata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili – ed esclusivamente nei confronti di tale amministrazione - le Associazioni richiedenti si sono rivolte alla Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si forniscono chiarimenti sulla vicenda sottesa all'istanza *de qua* e, nel merito della questione dell'accessibilità dei documenti richiesti si eccepisce che gli atti prodromici all'emanazione di atti amministrativi generali, come il Bando in esame, non sono ostensibili per espressa previsione dell'art. 24, comma 1, lett. c), della legge n. 241 del 1990 trattandosi di attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,

amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; si precisa ulteriormente che, al di là di tale esclusione normativa, i documenti richiesti *non esistono* formalmente e quindi la domanda di accesso atterrebbe ad atti inesistenti non sussistendo alcun obbligo per le amministrazioni adite di formare atti non materialmente esistenti al fine di soddisfare le richieste di accesso ricevute.

DIRITTO

La Commissione osserva che, a fronte della dichiarazione dell'amministrazione adita di inesistenza dei documenti richiesti, tale ultima circostanza risulta assorbente rispetto ad ogni altra valutazione di diritto in merito all'accessibilità dei documenti richiesti. Conseguentemente il ricorso non può essere accolto per la dichiarata materiale inesistenza dei documenti oggetto di richiesta. Si ritiene, ad ogni buon conto, di disporre la trasmissione alle ricorrenti – a cura della Segreteria – della memoria della amministrazione resistente ritenuta di interesse per le stesse.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge per la dichiarata inesistenza della documentazione oggetto di istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Immigrazione

FATTO

L'avvocato del Foro di, in data, ha presentato un'istanza d'accesso in nome e per conto della minore all'Ufficio Immigrazione della Questura di, chiedeva in particolare di accedere a tutti gli atti e i documenti relativi alla minore detenuti dall'Ufficio, motivando l'istanza con riferimento all'avvenuto ritiro del titolo di soggiorno in possesso della minore senza provvedimento alcuno. Evidenziava pertanto una necessità difensiva dei documenti richiesti, da allora risultando la minore priva di titoli di soggiorno.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata l'avvocato, in nome e per conto della minore, ha adito nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si forniscono chiarimenti sulla vicenda in oggetto e si invita la ricorrente a presentare, per il tramite del proprio legale, una nuova richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno UE.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, al di là dei chiarimenti offerti dall'amministrazione adita, quest'ultima non ha consentito l'accesso al fascicolo della minore. Conseguentemente la Commissione ritiene di accogliere il ricorso perché fondato, avendo la richiesta d'accesso ad oggetto documentazione personale della richiedente e trattandosi, altresì, di accesso endoprocedimentale previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della Legge 241/'90. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti dei quali è stata evidenziata, inoltre, la finalità difensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Soc. Cooperativa Agricola

contro

Amministrazione resistente: Enel Italia Spa

FATTO

La dottoressa, in qualità di Commissario Liquidatore della Soc. Cooperativa Agricola, in data, ha presentato all'Enel Italia Spa una richiesta di accesso agli “atti procedimentali, endoprocedimentali e, comunque collegati, che hanno dato luogo all’estratto conto” notificato alla cooperativa in data

Motivava l’istanza con la necessità di tutela dei soci anche in relazione all’avvenuto distacco della fornitura elettrica comunicato il

Si precisa che nel ricorso viene erroneamente indicata quale data di presentazione dell’istanza il ma le allegate ricevute pec di *accettazione e conferma* attestano e confermano l’invio in data

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata la richiedente, come sopra rappresentata, ha adito nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto si osserva che la ricorrente è certamente titolare di un interesse endoprocedimentale all’accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, in relazione al procedimento sotteso alla pretesa creditoria avanzata dall'Enel Spa nei confronti della stessa. La documentazione richiesta appare altresì necessaria a fini difensivi e conseguentemente l'amministrazione adita dovrà consentire accesso integrale ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La signora, in data, ha presentato un'istanza di accesso all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di avente ad oggetto la seguente documentazione:

- Documentazione istruttoria per redazione verbale finale N. /
- Prove documentali acquisite presso
- Iscrizione
- Deposizione testimoniale
- Registro banca ore da cui risulta il recupero delle ore di straordinario.

Motivava l'istanza evidenziando la necessità di reperire la documentazione che ha portato all'esito dell'ispezione e le prove documentali e testimoniali secondo le quali si è concluso che le ore di straordinario svolte e non retribuite siano state recuperate, al fine di impugnare tale conclusione dinanzi alle Autorità competenti.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza - sulla base della previsione degli artt. 2 e 3 del DM 757/'94 - con provvedimento del avverso il quale la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente che ribadisce le argomentazioni già avanzate a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, nella carenza di informazioni sulla vicenda sottesa alla richiesta di accesso in esame, osserva quanto segue.

La richiedente ha certamente diritto di accedere a tutta la documentazione relativa alla propria posizione personale e/o produttiva di effetti giuridici sulla stessa, avendo altresì dedotto un interesse difensivo dei chiesti documenti – ex art. 24.7 della Legge 241/'90 - con riferimento all'impugnativa delle conclusioni dell'ispezione condotta dall'amministrazione. Quanto alle ragioni del diniego opposto dalla amministrazione si osserva che le menzionate norme regolamentari (peraltro solo genericamente indicate), secondo la giurisprudenza amministrativa nonché di questa Commissione, non precludono *tout court* l'accesso ai documenti connessi all'attività ispettiva ma la limitazione opera solo laddove vi sia

un *concreto* pericolo di pregiudizio alla riservatezza o si provochi una indebita concorrenza: nel caso di specie i chiesti documenti, con la finalità indicata, non paiono comportare tale pericolo che dovrebbe, peraltro, essere espressamente eccepito dal controinteressato. Eventualmente l'amministrazione potrà procedere all'oscuramento dei *dati e delle informazioni* di natura riservata – sensibili o giudiziari - senza precludere l'accessibilità ai documenti; ciò anche in ragione del bilanciamento con il contrapposto diritto alla difesa.

Ciò premesso la Commissione precisa che devono invece dirsi inammissibili i documenti relativi alla dichiarazione testimoniale del signor in quanto il ricorso non è stato allo stesso notificato come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184 del 2006.

Allo stesso modo, qualora nella prove documentali acquisite presso, risulti presente documentazione relativa a soggetti terzi controinteressati coinvolti o ulteriori dichiarazioni testimoniali l'amministrazione dovrà procedere all'oscuramento dei predetti documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente, con le precisazioni e i limiti di cui in motivazioni, dichiarandolo inammissibile solo con riferimento alle dichiarazioni testimoniali del sig. cui il ricorso non è stato notificato, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Spa

FATTO

La signora ha partecipato alla procedura selettiva pubblica per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di operatore area spazzamento raccolta, tutela e decoro del territorio. Avendo superato la prova preselettiva ma risultando non idonea all'esito della successiva prova teorica, la medesima presentava istanza d'accesso avente ad oggetto copia integrale delle prove di tutti i candidati risultati idonei - come da graduatoria del - nonchè copia della prova d'esame della stessa.

L'amministrazione adita con provvedimento del *differiva* l'accesso fino alla conclusione dell'intera procedura selettiva al fine di non compromettere la regolare prosecuzione della stessa.

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite dell'avvocato di, adiva nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva nota della amministrazione resistente che, rilevata la conclusione dell'iter selettivo con pubblicazione delle graduatorie finali delle selezioni, invitava la ricorrente a fissare un appuntamento ai fini dell'esercizio del diritto d'accesso.

DIRITTO

La Commissione prende atto della nota della amministrazione resistente che invita la ricorrente a concordare un appuntamento per l'accesso richiesto ma, tuttavia, ritiene di accogliere prudenzialmente il ricorso – perchè fondato - in considerazione del fatto che l'accesso allo stato non è stato ancora esercitato.

In ossequio al principio di economicità, inoltre, la Commissione ricorda che secondo consolidato orientamento il differimento, nelle procedure selettive/concorsuali, è legittimo solo quando sia limitato alla conclusione della *fase concorsuale* cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e non quando viene protratto, come nel caso di specie, fino al termine della intera procedura.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie *prudenzialmente* e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero Della Salute - Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali

FATTO

La S.r.l. ha preso parte alla procedura negoziata mediante per l'affidamento del servizio di supporto per la produzione di contenuti editoriali e media relations, bandita dal Ministero della Salute. A conclusione della stessa la S.r.l. si classificava in graduatoria alle spalle della Società Srl, aggiudicataria definitiva.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva alla controinteressata, in data, la Società per il tramite dell'avv. del Foro di, presentava una prima richiesta di accesso ai documenti amministrativi che veniva solo parzialmente accolta.

La ricorrente evidenzia che dall'esame della documentazione trasmessa emergeva dal verbale della Commissione esaminatrice delle offerte che quest'ultima aveva ritenuto congrue le spiegazioni fornite dalla Società, senza tuttavia allegarle o dar conto delle ragioni poste a fondamento di tale giudizio di congruità.

Pertanto, in data, la Società ha formulato nuova istanza di accesso a tali deduzioni della controinteressata, oltre che all'offerta tecnica ed economica della aggiudicataria.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del, negando l'accesso sia alle deduzioni che all'offerta tecnica ed economica sulla base dell'opposizione manifestata dalla controinteressata nonché in forza della previsione dell'art.53, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 – in relazione ai “segreti tecnici o commerciali”.

Avverso tale diniego la, come rappresentata e per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso alla controinteressata la quale faceva pervenire articolata memoria contenente la propria motivata opposizione all'accesso. In essa la s.r.l. evidenzia di aver “legittimamente e nei termini opposto il segreto commerciale, in ossequio alla normativa vigente ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità, chiarendo ampiamente che il diniego si riferisce a tutto quanto prodotto in sede di gara”. Eccepisce altresì che “l'accesso è, nella materia in esame, strettamente legato alla sola esigenza di difesa in giudizio e che, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità

(...stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio, che non risulterebbe invece instaurato dalla controparte.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione ritiene che il ricorso presentato dalla S.r.l. sia fondato e quindi meritevole di essere accolto nei termini di seguito specificati. La ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 - ad accedere alla documentazione richiesta in ragione della qualità di partecipante alla procedura *de qua*, circostanza che vale a radicare, *ipso iure*, la legittimazione all'accesso – ferme restando le limitazioni poste dalla normativa speciale.

Ad avviso della Commissione l'accessibilità dei documenti di gara deve necessariamente estendersi anche a quelli del *sub-procedimento* di valutazione della anomalia dell'offerta e quindi a quelli prodotti dalla aggiudicatrice in tale sede, pur nel rispetto dei menzionati limiti come di seguito verrà chiarito.

La ricorrente poi - qualificata - espressamente evidenzia una finalità difensiva dei chiesti documenti, ex art. 24 comma 7 della predetta Legge, e tale richiamo appare congruo anche in ragione della predetta eccepita anomalia dell'offerta presentata dalla controinteressata e della conseguente relativa valutazione operata dalla Commissione. Se è vero, come eccepito dalla S.r.l. che non è ancora pendente alcun giudizio attivato dalla ricorrente – e sarebbe quindi improprio il richiamo al diritto di difesa, anche secondo la recente giurisprudenza in tal senso – è altrettanto vero che la posizione in graduatoria evidenzia *ex se* la volontà di verificare la correttezza della procedura concorsuale al fine della relativa impugnativa, ancorchè non “al buio”, per ottenere l'ambita aggiudicazione.

Nel caso di specie appare quindi da escludersi una finalità *meramente emulativa* del chiesto accesso ovvero volta alla surrettizia acquisizione di informazioni relative alla concorrente, al fine di sottrarne il know-how ed utilizzarlo in future gare.

Il TAR Lazio Sez. I quater, 11 agosto 2021, n. 9363, ha evidenziato che i segreti tecnici-commerciali ed il diritto di accesso difensivo non sono valori di eguale dignità, trovando questi tutela in fonti gerarchicamente differenti, ossia i primi in disposizioni di rango primario (esempio, art. 98 ss. Codice proprietà industriale), mentre il secondo, oltre che in norme di legge primaria (art. 22 ss. L. n. 241/90), direttamente nella stessa Costituzione (art. 24), la quale conferirebbe a tale istituto una vera e propria tutela rafforzata.

Inoltre, si osserva incidentalmente, che la verifica della correttezza della procedura prescinde dalla finalità di impugnativa, rispondendo ad esigenze di trasparenza.

Venendo quindi ad analizzare il profilo della dichiarata sussistenza di segreti commerciali e/o economici, la Commissione ritiene che tale circostanza non può considerarsi per ciò stesso in grado di far *recedere totalmente* lo speculare diritto di accesso del richiedente, con *rigetto integrale* dell'istanza presentata: secondo il Consiglio di Stato – Sez. III, Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 7173 - infatti le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le *singole informazioni* da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale non divulgabili, puntualmente e motivatamente indicate: il diritto di accesso non può essere impedito da ragioni di riservatezza industriale o commerciale *riferite all'intera offerta* o a “tutto quanto prodotto in sede di gara”.

Pertanto l'eventuale *effettiva e comprovata* sussistenza di un particolare know-how può giustificare l'oscuramento dei *dati e delle informazioni* contenenti segreti commerciali ed industriali delle imprese controinteressate non già estendersi all'intera documentazione.

In conclusione la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in relazione a tutta la documentazione richiesta ma con opportuno oscuramento dei dati e delle informazioni contenenti i segreti commerciali ed industriali, come specificati dalla s.r.l. alla Stazione Appaltante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni e le limitazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita all'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Sede di

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avv. di, in data ha presentato all'Inps di una richiesta di documenti ed informazioni relativi alla propria ex moglie e ad alcuni componenti della relativa famiglia.

Motivava l'istanza in relazione alla necessità di chiedere la rideterminazione del mantenimento per i figli, nell'instaurando procedimento innanzi alla Corte d'Appello di sulla deduzione che, “quando un genitore non è in grado provvedere al proprio mantenimento né di concorrere a quello dei figli, subentrano i parenti”.

L'amministrazione rigettava l'istanza con provvedimento del avverso il quale il richiedente, per il tramite dell'avvocato, ha adito nei termini la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, chiedendone il riesame.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso ai controinteressati, ben noti al richiedente, cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Sono pervenuti alla Commissione due ulteriori ricorsi presentati dal sig. contro l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, attinenti ad istanze d'accesso presentate in data e Sono pervenute memorie della Autorità Garante.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare dispone la riunione dei due ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva ed osserva quanto segue.

Come più volte rilevato nuovamente si evidenzia che le istanze presentate ed i ricorsi connessi appaiono attenersi sempre alla medesima vicenda con una reiterazione costante di richieste analoghe (se non identiche) rispetto alle quali sia l'Autorità sia la Commissione hanno già fornito risposta, scontrandosi con il principio del *né bis in idem*. La copiosità e la frequenza di ricorsi vertenti sempre sulla medesima questione è divenuta tale da ingenerare una sovrapposizione delle pratiche che ne rende perfino difficoltosa la gestione, sia da parte della Autorità sia da parte della Commissione. Tale comportamento non appare conforme ai principi generali di buona fede, correttezza e lealtà che devono sempre ispirare tutti i comportamenti dei membri di una società civile, quindi anche la condotta di entrambe le parti nel corso della controversia sull'accesso. Ciò anche alla luce della recente modifica apportata alla Legge n. 241 del 1990, con l'inserimento, all'articolo 1, del comma 2 bis, il quale testualmente prevede che: "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede".

In tal senso si evidenzia come il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n 3122 del 18/6/2015 ha sanzionato con l'inammissibilità la reiterazione ossessiva di istanze di accesso analoghe, di fatto risolvendosi in un controllo generalizzato dell'attività della Pubblica Amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24 comma 3 della L.241/90.

Per tutte le suesposte argomentazioni i ricorsi presentati devono dirsi inammissibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, disposta la preliminare riunione dei ricorsi presentati, li dichiara inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il signor, in data, ha presentato alla Prefettura di un'istanza d'accesso avente ad oggetto la documentazione sottesa alla conferma di revoca del divieto di detenzione armi, con particolare riferimento alle "osservazioni fornite dalle Forze dell'Ordine" sulle quali il provvedimento si sarebbe basato.

L'amministrazione adita riscontrava l'istanza con provvedimento del negando l'accesso sulla base della previsione dell'articolo 3 comma 1 lettera a) del DM 10 maggio 1994 n. 415 - che annovera le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità Nazionale e delle altre Autorità di Pubblica Sicurezza tra i documenti sottratti all'accesso.

Avverso tale provvedimento il signor, per il tramite dell'avv. di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale, in sostanza, si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il diniego opposto dalla amministrazione adita si fonda sulla previsione di una norma regolamentare di esclusione dall'accesso ed in particolare sull'articolo 3 comma 1 lettera a) del DM 10 maggio 1994 n. 415. A tale riguardo si evidenzia che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al Giudice Amministrativo, e pertanto il ricorso non può che essere respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di e

FATTO

Il signor aveva presentato dichiarazione di interesse all'acquisto di un fabbricato denominato ex casa cantoniera di proprietà della Provincia di e, in data, ha presentato alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di e un'istanza d'accesso. Chiedeva in particolare “... *copia del parere ... espresso...nell'ambito del procedimento di verifica ex art. 12 d.lgs. 42/2004 (...)*” in relazione al predetto fabbricato “*nonché di ogni atto presupposto (ivi compresa la nota prot. del del Settore edilizia scolastica e fabbricati della Provincia di), preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente, successivo all'atto di cui si richiede l'ostensione...*”.

L'amministrazione adita notiziava la Provincia di che precisava che non ricorrono i presupposti per l'applicazione di una procedura negoziata per l'alienazione del bene *de quo*, e che l'eventuale alienazione avverrà con la procedura dell'asta pubblica.

L'amministrazione resistente rigettava l'istanza con provvedimento del a fronte della eccepita carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto sulla base della mera presentazione di una manifestazione di interesse, con autonoma determinazione del prezzo.

Avverso tale provvedimento il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del dichiarava il ricorso inammissibile ritenendo non sussistente un interesse qualificato all'accesso richiesto - ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90 - in particolare reputando carente il necessario requisito della *attualità*: l'alienazione dell'immobile in oggetto appare allo stato solo eventuale e futura. Né, ad avviso della Commissione, l'avvenuta presentazione di una manifestazione di interesse all'acquisto del fabbricato, che l'amministrazione peraltro dichiara non alienabile con lo strumento negoziale indicato, vale a radicare la titolarità del diritto di accesso in capo al richiedente.

Avverso tale pronuncia il sig. si è rivolto nuovamente alla Commissione chiedendo una revocazione della stessa ritenendola viziata da un *errore di fatto* “*consistito nell'omessa valutazione della pregnante memoria e successivamente integrazione del, tempestivamente formulata/integrata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, di cui l'ordito motivazionale non fa menzione alcuna*”.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente

DIRITTO

Sulla richiesta di revocazione in oggetto si osserva quanto segue.

Il signor, non rinvenendo nella decisione notificatagli menzione della propria memoria e delle controdeduzioni del, ritiene ed eccepisce che le stesse non siano state considerate dalla Commissione ai fini del decidere. Al contrario tali documenti sono stati compiutamente valutati – al pari di ogni altro atto istruttorio – ma ritenuti non incidenti sulla decisione della Commissione che, pertanto, non è incorsa in *errore revocatorio* ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 n. 4 c.p.c.. Conseguentemente, la richiesta di revocazione avanzata non può considerarsi ammissibile.

Tuttavia la Commissione prende atto dell'errore materiale contenuto nella decisione, che non contiene menzione dell'avvenuta ricezione dei documenti *de quibus*, disponendo la correzione dell'errore medesimo, che risulta comunque ininfluenza ai fini dell'esito della decisione in oggetto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso in revocazione lo dichiara inammissibile, disponendo la correzione dell'errore materiale contenuto nella decisione del, aggiungendo nella parte finale del fatto la seguente frase: “Successivamente sono pervenute, in data, e, memorie e controdeduzioni del ricorrente”.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il, nella persona del segretario provinciale, ha presentato un'istanza d'accesso alla Questura di in data, Chiedeva in particolare di accedere alle "Relazioni di servizio richieste al personale individuato come autore delle dichiarazioni rese in data all'interno del locale bar della Questura e agli eventuali testimoni che si è ritenuto di dover sentire, con particolare riferimento alle verifiche eseguite in seguito alla nota del, che hanno portato alla nota di risposta al del prot. L'istanza era motivata dal diretto coinvolgimento nella vicenda del a cui si riferivano le predette dichiarazioni rese.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del ritenendo che i documenti richiesti rientrassero tra le categorie di quelli inaccessibili per "*motivi di riservatezza di terzi persone gruppi ed imprese ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera h) del DM 10 maggio 1994 numero 415*" in quanto documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari.

Avverso tale provvedimento il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

È pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si ribadiscono in sostanza le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con l'ulteriore precisazione di aver ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti rispetto all'interesse del all'ostensione, "*anche in considerazione del fatto che il Segretario era già in possesso sia delle informazioni, atteso che lo stesso le aveva qui segnalate, sia delle risultanze dell'accertamento interno effettuato dall'amministrazione e comunicate in data utili a garantire gli interessi dell'organizzazione sindacale rappresentata*"

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il diniego opposto dalla amministrazione adita si fonda sulla previsione di una norma regolamentare di esclusione dall'accesso ed in particolare sull'articolo 4 comma 1 lettera h) del DM 10 maggio 1994 numero 415. A tale riguardo si evidenzia che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari - potere viceversa attribuito al Giudice Amministrativo - e pertanto il ricorso non può che essere respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avv. di, in data ha trasmesso alla Prefettura di una richiesta di accesso ai documenti del procedimento di emersione dal lavoro irregolare, attivato dal signor nei confronti del medesimo.

Motivava la richiesta in relazione all'avvenuto rigetto della predetta istanza di emersione, anche sulla base del parere contrario espresso in tal senso dall'Ispettorato del Lavoro.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata il richiedente, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si forniscono specifici chiarimenti sulla vicenda sottesa all'istanza d'accesso in oggetto con la seguente ulteriore precisazione. Per quanto riguarda la richiesta di accesso pervenuta l'ufficio "riteneva in ragione della proposizione del ricorso al Tar che la stessa fosse superata dal fatto che la chiesta documentazione era resa conoscibile e disponibile al ricorrente con il deposito in giudizio da parte della locale Avvocatura dello Stato degli atti stessi contenuti nel fascicolo in parola".

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare, evidenzia che risulta essere pendente innanzi al Tar un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di emersione. A tal riguardo non è noto se il Tar sia stato specificamente investito della questione dell'accessibilità dei medesimi documenti richiesti con l'istanza del

In tale ipotesi la Commissione si troverebbe nell'impossibilità di pronunciarsi su questione della quale è già stato investito il Tribunale Amministrativo Regionale ed il ricorso presentato dovrebbe conseguentemente considerarsi inammissibile.

Si ritiene pertanto necessario, ai fini del decidere, chiedere alle parti di precisare tale circostanza specificando altresì se il giudizio è ancora pendente e, anche qualora non sia più pendente, se vi sia stata o meno pronuncia del Tar sulla questione della accessibilità dei documenti *de quibus*. Si chiede altresì alla

parte ricorrete di precisare se l'interesse all'ostensione sia stato soddisfatto dalle produzioni documentali della controparte nel giudizio amministrativo.

Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti. Si dispone altresì la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente al legale del ricorrente perché ritenuta di utilità per il medesimo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri; Comando Provinciale di

FATTO

Il sig., Luogotenente dei Carabinieri in congedo, ha presentato in data istanze d'accesso al Nucleo Relazioni con il Pubblico della Legione Carabinieri e al Comandante Reparto Operativo del Comando Provinciale di

A quest'ultimo chiedeva:

- la nota con la quale aveva ricevuto dal Comando Provinciale Carabinieri di l'istanza di riesame inviata a quel Comando a mezzo foglio n. / del dal Comando Legione Carabinieri, SM - Ufficio Personale - Sezione Disciplina e Contenzioso;
- la nota con la quale ha inviato al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di l'istanza di riesame in oggetto.

Indicava motivi di difesa dei propri diritti soggettivi e una finalità di mezzo di *prova* della documentazione richiesta.

Il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di rigettava l'istanza con provvedimento del poiché si trattava di documenti già visionati dal richiedente

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito la Commissione con ricorso del, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni. Il ricorso non pare essere presentato contro il Nurp della Legione Carabinieri

E' pervenuta memoria del Comando Provinciale di nella quale si ribadiscono le argomentazioni già avanzate nel provvedimento di diniego evidenziando che i documenti chiesti sono già stati visionati a seguito dell'accoglimento dell'istanza d'accesso del, con l'ulteriore precisazione della inesistenza della documentazione di cui al punto b) dell'istanza.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare osserva che il ricorso appare essere rivolto esclusivamente contro il Comando Provinciale di ed avverso il relativo provvedimento di rigetto; del resto il ricorso, ove presentato contro il Nurp della Legione Carabinieri, dovrebbe dirsi inammissibile perché presentato prima della formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata.

Ciò premesso la Commissione osserva che il ricorso, con riferimento alla documentazione di cui al punto b) dell'istanza, non può essere accolto per la dichiarata inesistenza della stessa. Il ricorso è invece meritevole di accoglimento con riguardo alla documentazione di cui al punto a) della richiesta poiché il diritto di accesso non si esaurisce neppure con il relativo esercizio.

In ossequio al principio di economicità si invita tuttavia il ricorrente a non gravare l'amministrazione con richieste reiterate o sovrabbondanti e lo si invita, altresì, alla sinteticità ed alla semplificazione dei ricorsi presentati alla Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso con riferimento alla documentazione dichiarata inesistente, accogliendolo per il resto nei confronti del Comando Provinciale di e per l'effetto si invita tale ultima amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La signora, in data, ha presentato al Servizio Tutela individuale dei clienti della un'istanza d'accesso avente il seguente oggetto:

- ogni "documento amministrativo" inerente la normativa Europea e Nazionale da applicare ai contratti di "credito al consumo" sottoscritti da "consumatori" di importi "inferiori" a lire e "superiori" a lire

Motivava l'istanza evidenziando la propria qualità di *consumatore* in un contratto di mutuo chirografario per il credito al consumo ed indicando l'utilità dei documenti per conoscere quale normativa Europea e Nazionale si applichi al contratto di "credito al consumo" di lire

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora adiva nei termini la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso possa considerarsi meritevole di accoglimento avendo la ricorrente indicato l'interesse sotteso alla richiesta e la relativa motivazione. Pertanto qualora i documenti richiesti siano effettivamente formati ed esistenti agli atti della amministrazione, quest'ultima dovrà ostenderli alla richiedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il sig. ha presentato al Comune di – Settore Tecnico un’istanza d’accesso datata ed avente ad oggetto “copia del ricorso presentato avverso l’ordinanza n. del” . Evidenziava la propria qualità di proprietario del fabbricato adiacente ai manufatti abusivi, oggetto della ordinanza stessa.

L’amministrazione con provvedimento del rigettava l’istanza ritenendo fondata l’opposizione manifestata dai controinteressati che argomentavano “il richiedente non riveste la qualità di controinteressato”. L’amministrazione ricordava inoltre che ex lege 241/’90 “la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata”.

In riscontro a tale provvedimento il sig. inviava nota del nella quale specificava la propria qualifica di esponente delle presunte irregolarità abusive – che avrebbero dato impulso all’ordinanza - ribadendo il proprio personale interesse perchè proprietario del piano a diretto confine con quella parte di immobile oggetto delle medesime irregolarità.

L’amministrazione adita ribadiva il diniego con provvedimento dell’..... avverso il quale il sig. ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso, pur presentato contro un ente locale, per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

La Commissione intende formulare, a vantaggio della amministrazione, alcune precisazioni di diritto in ossequio alla propria funzione nonché al principio di economicità. L’art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/’90 fornisce la definizione di “*interessato*” (chi presenta una istanza d’accesso) ovvero il soggetto titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Alla seguente lettera c) la

Legge individua la figura dei “*controinteressati*” ovvero tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili (...) che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Nel caso che ci occupa, pertanto, il signor riveste la qualifica di interessato- richiedente mentre gli altri soggetti coinvolti devono essere definiti controinteressati.

Tutto ciò premesso la Commissione ritiene necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, cui i documenti richiesti si riferiscono, ed invita pertanto il Comune di a notificare il presente ricorso agli stessi, i quali potranno presentare alla Commissione eventuale motivata opposizione all'accesso.

Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il Comune di a notificare il ricorso ai controinteressati, ottemperando all'incumbente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Il, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi al procedimento avente ad oggetto la domanda di permesso di soggiorno "per sanatoria" avviato il

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha evidenziato che l'istanza di accesso si riferisce ad una domanda di emersione che non è mai stata acquisita al sistema informatico; circostanza resa nota al difensore dell'istante.

DIRITTO

La Commissione, considerato che l'istanza di accesso si riferisce a documentazione non inoltrata e quindi inesistente, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La sig.ra con istanza del ha chiesto alla Prefettura di il rilascio di copia del documento di istituzione del Nucleo Informativo di, incardinato nel Centro Operativo di

La suddetta istanza ha come fondamento che tra le risorse umane previste nel documento istitutivo del Nucleo risulta l'accedente.

L'Amministrazione non ha dato riscontro nei termini di legge.

La ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto e ha adito il la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Considerato che parte ricorrente ha proposto istanze di accesso di medesimo contenuto a diverse Amministrazioni, esaminate dalla Commissione, tutte rigettate per inesistenza della documentazione richiesta, in quanto nessuna articolazione della è stata istituita nella città di, ritiene necessario richiedere a parte resistente se detenga la documentazione richiesta.

Ritiene altresì necessario acquisire da parte ricorrente la documentazione in suo possesso da cui deduce la circostanza che sia stata istituito il Nucleo Informativo di, circostanza regolarmente smentita da tutte le Amministrazioni adite dalla ricorrente.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'.....

FATTO

Il inoltra all'Amministrazione resistente richiesta di accesso ai seguenti atti:

1. Relativamente ai di cui alle Det. Dir. n. 658/2020 e Det. Dir. n. 2427/2021:

- *documenti istruttori redatti dagli Uffici finalizzati all'espressione dei pareri finali della Soprintendenza in ordine sia alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto che al rilascio dell'autorizzazione comunale allo svolgimento dell'attività estrattiva;*
- *qualsiasi altra documentazione prodotta a corredo dei Documenti Istruttori od utilizzata per la loro redazione;*
- *pareri finali di competenza della Soprintendenza in ordine sia alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto che al rilascio dell'autorizzazione comunale allo svolgimento dell'attività estrattiva;*
- *copia della richiesta/e di annullamento, da parte del Comitato "Osservatorio di" o da Altre Associazioni (.....,, ecc.), del parere formulato da Soprintendenza stessa;*
- *qualsiasi altra documentazione (osservazione, richiesta, petizione, istanza, comunicazione, diffida, ecc.) pervenuta alla Soprintendenza da parte del Comitato "Osservatorio di" o da Altre Associazioni (.....,, ecc.); - le risposte della Soprintendenza alle istanze di cui ai due punti precedenti corredate dell'eventuale documentazione tecnica di supporto;*
- *ogni altro documento attinente all'attività svolta dalla Soprintendenza in merito ai progetti in questione.*

2. Relativamente all'Atto di sindacato Ispettivo n. /

- *copia della comunicazione del Ministero in merito alla richiesta di chiarimenti di cui all'Atto di sindacato Ispettivo;*
- *risposta di questa Soprintendenza completa degli eventuali documenti tecnico-amministrativi di supporto;*
- *esiti di attività ispettive eventualmente effettuate ai fini della verifica delle autorizzazioni concesse;*
- *provvedimenti di sospensione/annullamento in via cautelare dei pareri espressi;*
- *segnalazioni alle competenti autorità in merito a provvedimenti di sospensione da adottare in via cautelare nei confronti delle autorizzazioni rilasciate;*
- *ogni altro documento attinente all'attività svolta dalla Soprintendenza in merito all'Atto di sindacato in questione.*

Indicava a fondamento dell'istanza di accesso di essere dipendente regionale, ancora sospeso dal servizio per ipotetici illeciti connessi allo svolgimento degli iter procedurali dei sopra citati progetti.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Commissione, nella seduta del riteneva opportuno richiedere all'Amministrazione resistente se detenesse la documentazione richiesta e se all'accoglimento dell'istanza di accesso si opponessero limitazioni, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui deduceva che titolare dei procedimenti è la Regione e che i relativi atti sono consultabili presso l'Ente territoriale; quanto agli atti emessi dall'Amministrazione resistente ha precisato che l'accesso può essere esercitato, non opponendo limitazioni.

La Commissione nella seduta del, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione resistente, osservava che a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

La Commissione ha ritenuto, pertanto, necessario che la Soprintendenza provvedesse, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Regione dandone comunicazione all'interessato e nel frattempo, invitava la parte ricorrente a dichiarare se fosse venuta in possesso della documentazione della Soprintendenza.

E' pervenuta nota sia del ricorrente che dell'Amministrazione in cui è stato precisato che è stato dato accesso agli atti emessi dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio in data, del che è stato redatto e sottoscritto apposito verbale, e che è stata interessata la Regione

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione resistente, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, stante l'ostensione della documentazione richiesta dalla Soprintendenza, mentre quanto alla documentazione detenuta dalla Regione dichiara la propria incompetenza, per essere competente il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere e la propria incompetenza quanto alla documentazione detenuta dalla Regione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di -Ufficio Territoriale di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso al contratto di locazione stipulato tra suo,, in qualità di locatore e, in qualità di conduttore ed avente ad oggetto il magazzino di cui era, unitamente ad altri, comproprietaria a seguito di successione del padre

L'istanza era motivata dal fatto che la ricorrente, dopo aver appreso le generalità del, aveva dato avvio, innanzi al Tribunale di, al procedimento *ex art. 447 bis c.p.c.* per lo sgombero del suindicato locale.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso il silenzio rigetto la ha proposto ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale rappresentava che: a) l'istanza di accesso non recava alcuna firma ed inoltre, nell'esercizio della funzione di delegato, non era stata prodotta alcuna delega nonché i relativi documenti d'identità della sig.ra, quale delegante; b) i dati anagrafici della Sig.ra, riportati nella predetta istanza, risultavano inesatti quanto all'indicazione del CF e all'indicazione del domicilio fiscale che non trovava corrispondenza in Anagrafe Tributaria; c) all'istanza non era stata allegata alcuna documentazione a supporto ed a dimostrazione dell'interesse concreto ed attuale da tutelare; d) la dichiarazione di successione, prodotta soltanto in sede di ricorso alla Commissione, non recava alcun timbro afferente alla registrazione effettuata presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria e riportava un'errata data di decesso del *de cuius*, rispetto a quanto rilevabile a seguito di verifica dei dati presenti in anagrafe tributaria, ed ancora, un erroneo numero di codice fiscale della Sig.ra

Per tutto quanto sopra e, tenuto conto anche dell'incompetenza territoriale della Agenzia delle Entrate di *“atteso che la residenza della ricorrente, risultante in banca dati, contrariamente a quanto scritto nell'istanza e nel ricorso, è a, Via n., pertanto, l'istanza avrebbe dovuto essere indirizzata alla Direzione Provinciale di ”* l'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione nella seduta del riteneva che l'istante avesse diritto di ottenere da parte dell'Ufficio competente la documentazione richiesta.

La Commissione, riteneva, pertanto, necessario che l'Ufficio provvedesse, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso della ricorrente all'Ufficio ritenuto

competente, cui spetterà la valutazione dei vizi dell'istanza sopra elencati e l'ulteriore attività istruttoria e decisoria, interrompendo nelle more i termini di legge.

Con nota del parte ricorrente ha specificato che l'istanza di accesso è stata inoltrata da pec certificata e che è stata depositata la procura speciale, nonché che il codice fiscale della sig.ra è quello corretto e che l'Agenzia delle Entrate non ha esercitato il dovere del soccorso istruttorio in virtù del quale aveva l'obbligo di richiedere documenti e/o elementi mancanti, indicando i riferimenti catastali. Infine chiedeva chiarimenti sulla competenza dell'Ufficio di , trovandosi l'immobile nel Comune di

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato da parte ricorrente, ritiene necessario che l'Agenzia delle Entrate competente comunichi l'esito del procedimento di accesso, stante il disposto dell'ordinanza del e l'integrazione documentale, pervenuta da parte dell'istante.

PQM

La Commissione invita l'Agenzia delle Entrate competente a comunicare l'esito del procedimento di accesso, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

Il, docente in servizio presso l'Istituto scolastico resistente, a seguito di decurtazione DL 118/08 per periodi di malattia, formulava istanza di accesso afferente agli atti relativi alla disposizione di visita medico di controllo, all'esito di tale visita, all'omessa comunicazione di decurtazione dello stipendio sul periodo di assenza considerato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione ha depositato memoria, in cui deduce che la vicenda trae origine a seguito della somministrazione da parte della ricorrente del vaccino Sars Covid 19 dose booster che ha comportato periodi di assenza e che trattasi di normale procedura amministrativa.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierna ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Il, deduceva di aver presentato all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi ad una istanza di emersione ex art. 103 comma 1, D.L. 34/2020 al fine di ottenere un permesso di soggiorno.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Non risulta prodotta ed acquisita agli atti della Commissione l'istanza di accesso e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di

FATTO

Il la ricorrente ha inoltrato all'Amministrazione resistente istanza di accesso *all'estratto dei procedimenti giudiziari innanzi al Tribunale civile di (.....-.....) in cui il dottor era stato nominato CTU ovvero CTP, nonché l'autorizzazione a visionare ed estrarre copia degli atti relativi a giudizio definito con sentenza numero del Tribunale di che richiama la CTU espletata dal*

L'istanza era motivata dall'esigenza di ricostruire la capacità reddituale del, in ragione della pendenza presso la Corte di appello di del giudizio di divorzio tra quest'ultimo e l'istante.

L'..... l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto perché trattasi di atti inerenti a processi civili e non di atti amministrativi.

Avverso tale rigetto la ha proposto ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria del Tribunale.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, ma che afferiscono alla categoria degli atti giudiziari e che esulano pertanto dalla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

....., maresciallo in forza al Gruppo di fino al, in congedo dal, non percependo alcuna pensione né TFS né altri compensi connessi alla pensione medesima e temendo che la Guardia di Finanza abbia sbagliato i flussi dei dati inerenti al rapporto di lavoro, ha formulato in data un'istanza volta:

- 1) ad ottenere l'immediata corresponsione della pensione, del TFS ed ogni altro emolumento o compenso connesso allo stato di pensionato della Guardia di Finanza;
- 2) a richiedere ai sensi della legge 241/90 di conoscere il nominativo del responsabile del provvedimento;
- 3) a richiedere ai sensi della legge 241/90 l'autorizzazione all'accesso amministrativo inerente all'istanza, compreso il cedolino della pensione e del TFS.

Con riserva di tutelare i propri diritti nelle sedi ritenute opportune.

Considerato il silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Per veniva memoria dell'Amministrazione, che rappresentava che l'istanza era stata inviata ad indirizzo pec sbagliato e che riguardo alla definizione delle prestazioni a favore dell'interessato sono in corso da parte dell'Ufficio competente approfondimenti istruttori.

Per veniva in prossimità della seduta della Commissione ulteriore nota del ricorrente, volta a sollecitare la corresponsione.

DIRITTO

La domanda presentata dall'odierno ricorrente costituisce più che una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni.

Pertanto, la Commissione osserva che il ricorso è parzialmente inammissibile, salvo l'accesso a cedolino della pensione e del TFS, che costituiscono documenti amministrativi e che l'istante ha diritto ad ottenere in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attengono ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, anche sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di rendere noto tale nominativo.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Dichiara per il resto inammissibile il ricorso, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di rendere noto il nominativo del responsabile del procedimento.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Agrario

FATTO

....., docente a tempo indeterminato presso l'Istituto scolastico resistente, formulava il un'istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di assegnazione del *bonus* premiale per il merito destinato ai docenti (ex art. 1, commi 126 e ss. della l. 107/2015), deducendo di non essere stato incluso nella relativa graduatoria e di essere potenzialmente destinatario della somma *ex bonus* assegnata.

L'Amministrazione resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Il ricorrente propone ricorso alla Commissione, affinché riesaminato il caso e valutata la legittimità del silenzio rigetto opposto all'Amministrazione assuma le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'istanza appare sufficientemente delineata e specifica in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il *bonus* premiale per il merito destinato ai docenti dell'Istituto.

Atteso che l'istante è docente dell'Istituto ed ha partecipato alla relativa procedura – senza, tuttavia ottenere un punteggio sufficiente all'assegnazione del *bonus* - viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti relativi alla procedura, con la conseguente necessità, tra l'altro, di notificare eventuali atti giurisdizionali ai soggetti controinteressati.

La Commissione osserva, infine, che la tutela della riservatezza degli altri docenti non viene in rilievo, trattandosi dell'ostensione delle mere generalità dei medesimi e che, comunque, tale interesse sarebbe recessivo atteso che il docente che partecipa alla procedura di assegnazione del *bonus* ha un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione degli

altri colleghi, analizzando i relativi punteggi e le schede di valutazione eventualmente al fine di poter utilizzare tali dati come *tertium comparationis* rispetto alla propria posizione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: di, e Ministero dell'Università' e della Ricerca

FATTO

....., invalido civile al 100% dal, portatore di handicap psichico grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992 a decorrere dal, portatore di malattia professionale psichica con minorazione al 25% a decorrere dal, iscritto attualmente al Corso di Alta formazione Universitaria presso e al Corso di Laurea presso, ha formulato in data un'istanza alle Amministrazioni resistenti con cui chiedeva di *“poter continuare i propri studi universitari usufruendo delle medesime agevolazioni concesse in corso di Emergenza COVID, ossia: 1) svolgimento ONLINE degli esami universitari; 2) domande d'esame scelte tra i tests di autovalutazione cioè come da sperimentato funzionamento dei corsi di alta formazione”*.

In data replicava alle note di riscontro degli Atenei e in data formulava istanza di accesso *agli atti derivanti dalle suddette richieste del e del ai sensi della L.241/1990 art.24 comma 7.*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza di accesso, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria dell'..... - che ha dedotto che non esiste un documento amministrativo, così come identificato dal legislatore, in possesso degli Atenei da trasmettere all'odierno istante.

Per veniva memoria anche del Ministero dell'Università e della Ricerca che ha dedotto la competenza esclusiva degli Atenei sull'istanza e l'inammissibilità del ricorso.

La Commissione nella seduta del rilevava l'inammissibilità del gravame, facendo riferimento il ricorso ad un'istanza di accesso che in realtà non presentava i caratteri di una domanda ostensiva, contenendo tutta una serie di doglianze e richieste senza indicazione di documenti cui accedere.

Successivamente, in data, il ricorrente ha rilevato che la frase della Commissione *“l'istanza che in realtà non presenta i caratteri di una domanda ostensiva”* si riferiva alle note del e del ma non all'istanza di ostensione del, contenuta in allegato 4 del ricorso alla Commissione, in cui veniva espressamente chiesto *“ai responsabili delle amministrazioni universitarie e dei Ministeri in indirizzo, accesso agli atti derivanti dalle suddette richieste del e ai sensi della L.241/1990 art.24 comma 7.”*

Ha chiesto pertanto, la correzione dell'errore materiale della decisione della Commissione.

DIRITTO

La Commissione invita la parte ricorrente a chiarire a quali documenti s'intenda fare accesso, mancando nell'istanza d'accesso qualunque indicazione dei documenti oggetto della pretesa ostensiva, che, lungi dall'essere individuati, sono indicati come gli «*atti derivanti dalle suddette richieste [...]*».

Invita altresì l'..... e a precisare se detengano documentazione pertinente con le richieste del ricorrente dell'..... e del

PQM

La Commissione chiede alle parti di volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: E-DISTRIBUZIONE SPA

FATTO

L'Avv., procuratore di formulava il alla resistente Società un'istanza volta ad ottenere accesso all'autorizzazione ad installare n. tralicci, che conducono una linea elettrica, collocati sul fondo di proprietà dell'istante nel Comune di (.....), contraddistinto dal foglio part. n., n., n.

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso il ricorrente adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990 e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato, posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell'art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nel caso di specie l'accesso ad informazioni attinenti alla rimozione e/o interrimento della linea aerea ENEL sottende un'attività di pubblico interesse.

Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria

ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: S.p.a.

FATTO

Il s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore - quale partecipante alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del di - formulava alla stazione appaltante, odierna resistente, istanza di accesso ai documenti relativi all'aggiudicazione della concessione indicata a favore della capogruppo S.p.a.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della seduta della Commissione, la S.p.a. depositava memoria in cui osservava che l'aggiudicazione a S.p.A. (..... classificata) conseguiva ad un contenzioso avente ad oggetto l'impugnazione delle determinazioni della n. del e n. del

Con la prima determinazione era stata aggiudicata la concessione alla s.r.l. (..... classificata), subordinandone l'efficacia alla successiva verifica dei requisiti.

Con la seconda determinazione - a seguito dell'ordinanza n. del del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione, che accoglieva l'appello cautelare della classificata, imponendo alla parte pubblica di astenersi dall'assegnazione della concessione suindicata e considerato che nel frattempo la aveva proceduto alla verifica dei requisiti di capacità economica e che la classificata non aveva dimostrato di possedere il requisito di capacità economica - veniva disposta l'esclusione dalla procedura della s.r.l. per carenza dei requisiti economici.

Con sentenza n. del il Tar per la – Sezione Staccata di confermava la legittimità della determinazione di spa n. del, nella parte in cui aveva disposto l'esclusione della s.r.l. dalla procedura di gara per l'affidamento del di (Gara – Lotto n.).

A fronte di quanto sopra l'Amministrazione rilevava nella memoria che con determinazione n./..... aggiudicava la gara al costituendo raggruppamento con capogruppo S.p.A. ed eccepiva che a seguito della soccombenza definitiva della ricorrente in ordine alla procedura sopra indicata mancava un interesse concreto, diretto ed attuale all'accesso richiesto.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla capogruppo S.p.a., che, quale aggiudicataria, risulta controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

La *ratio* di tale istituto è quella di garantire il contraddittorio con i titolari del diritto alla riservatezza nella presente fase giustiziale al fine di consentire di presentare osservazioni, memorie.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata d'Italia in

FATTO

Il la ricorrente ha inoltrato all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di richiesta di visto per l'ingresso in Italia a favore del figlio ai sensi del d.lgs. n. 30 del 2007; visto negato dall'Amministrazione con la seguente motivazione *«vi sono ragionevoli dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni formulate in merito alla documentazione fiscale palesemente falsa e vi sono ragionevoli dubbi sull'affidabilità e autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto»*.

L'Amministrazione resistente non riscontrava l'istanza nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto è stato proposto ricorso alla Commissione

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione ha depositato nota con la quale ha evidenziato i motivi in forza dei quali ha negato nuovamente la domanda di visto, restando a disposizione per chiarimenti ulteriori.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere con invito la Segreteria a trasmettere alla ricorrente copia della nota prodotta a questa Commissione, affinché ne possa avere conoscenza.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Corte di Appello di

FATTO

Il formulava istanza di accesso ed estrazione copia dell'intero fascicolo prot. n. / relativo all'Avv. (con relative giustificazioni dello stesso), nonché dell'esito di quanto deliberato dallo stesso Consiglio Distrettuale di Disciplina il

L'istanza di accesso veniva motivata dalla circostanza di voler *istruire una causa per risarcimento danni e maggiormente documentare la denuncia per infedele patrocinio in sede penale*, le cui indagini sono attualmente in corso.

Il l'Amministrazione resistente rilasciava, secondo quanto riferito dal ricorrente, alcune copie dei documenti del fascicolo sopra indicato.

Avverso tale rigetto parziale, parte ricorrente il ha adito la Commissione, affermando di non essere *“riuscito ad accedere al fascicolo e di non disporre della delibera integrale del CDD del”*.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha trasmesso la documentazione intercorsa con il Sig., *«osservando che tutto quanto afferente il fascicolo relativo all'esposto da lui presentato nei confronti dell'Avv. è stato oggetto di consegna all'odierno esponente, il quale lamenta solo di non poter accedere al altro fascicolo pervenuto in data e afferente altro e diverso incolpato e contestato»*.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione, l'Avv., cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere alla notifica del ricorso alla Commissione al controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006.

Non è stato infatti garantito il contraddittorio con il titolare del diritto alla riservatezza nella presente fase giustiziale, al fine di consentire di presentare osservazioni, memorie, oltre che opporsi al trattamento.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede di

FATTO

Il presentava all'INPS istanza di accesso a tutta la documentazione amministrativa relativa all'istituto del c.d. "bonus asilo nido", indicando quale motivo alla base della richiesta di accesso: «*il proprio interesse diretto attuale e concreto a tutelare la propria posizione soggettiva nelle sedi opportune*», in quanto nei confronti dell'istante sussiste un accertamento fiscale (con relativa sanzione) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei 30 giorni dalla richiesta.

Avverso tale silenzio rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale nulla ha opposto all'ostensione della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l'INPS ha comunicato che nulla si oppone all'ostensione, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che l'istante vanta un interesse alla documentazione richiesta, avente una incidenza diretta sulla sua sfera giuridica; interesse previsto e tutelato dalla legge 241/90.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini cautelativi il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: RIPAM – FORMEZ

FATTO

....., avendo partecipato in data alla prova orale del concorso Ripam per il Profilo/....., essendo stata valutata dalla commissione n. ed avendo riportato a seguito della pubblicazione del voto sul sito Ripam una votazione pari a, ha formulato in pari data istanza di accesso all'Amministrazione resistente affinché venga rilasciata copia, anche informatica, della scheda di valutazione relativa al proprio esame ed ogni altro atto connesso.

A fondamento di tale richiesta ha posto l'interesse a conoscere i criteri con cui è stata valutata per verificare la corrispondenza della valutazione al voto pubblicato sul sito riqualificazione.formez.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto immediato di accedere, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione a prendere copia delle proprie schede di valutazione.

In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta ostensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Compartimento Polizia Stradale

FATTO

Il, il (.....) e inoltrava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi ai «*servizi istituzionali svolti dalla Polizia Stradale sulla viabilità autostradale in convenzione dai quali deriva la relativa indennità a favore del personale operante*». L'accesso era teso alla verifica del rispetto degli indici di copertura stabiliti negli accordi convenzionali, che danno diritto alla corresponsione dell'indennità autostradale aggiuntiva.

Con nota n. / / del l'Amministrazione resistente comunicava il diniego all'accesso, riconducendo l'istanza ad un mero controllo sull'operato dell'Amministrazione. Si rappresentava, inoltre, che ai sensi dell'art.2 c.2 del DPR 12 aprile 2006, n. 184, la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Avverso tale rigetto il propone ricorso alla Commissione in data

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha confermato il diniego opposto, rilevando che la richiesta di accesso avrebbe comportato un controllo generalizzato sull'attività organizzativa e gestionale della stessa Amministrazione.

Ha altresì eccepito che comunque, difettava la presenza di un interesse concreto, attuale e diretto in capo alla ricorrente, per come risultava dalla stessa istanza in cui si evinceva che essa era motivata da un ipotetico interesse a favore di iscritti al sindacato che hanno svolto il servizio e che non potrebbero ricevere il relativo emolumento.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che il ricorrente non ha dato evidenza nel ricorso della data in cui è venuta a conoscenza del provvedimento di rigetto dell'Amministrazione e pertanto si reputa necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività del ricorso, detta informazione, adeguatamente documentata, dovendo essere fornita documentazione certa attestante la data di ricezione del provvedimento.

La Commissione ravvisa altresì la necessità, ai fini del decidere, di acquisire dall'Amministrazione l'informazione se, al fine di soddisfare la richiesta di accesso *de qua*, si richieda un'attività di elaborazione da parte della amministrazione medesima.

I termini di legge rimangono medio tempore interrotti.

PQM

La Commissione chiede alle parti di volere fornire i chiarimenti debitamente documentati di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: INPS –

FATTO

Il parte ricorrente ha richiesto accesso alle relazioni di notifica degli avvisi di addebito,, e, emessi dall'Inps e richiesti dall'Agenzia delle entrate – Riscossione.

L'..... l'INPS ha consegnato al ricorrente le relazioni di notifica, dalle quali emergeva la notificazione per compiuta giacenza.

Parte ricorrente, considerato che gli atti trasmessi erano incompleti, ha richiesto per ciascuna notifica sia la CAD sia la documentazione relativa all'affissione presso la Casa Comunale.

L'Inps il ha negato l'accesso, in quanto agli avvisi di addebito non è applicabile la disciplina delle notificazioni di cui all'art.8 della L. 890/1982, prevista per gli atti giudiziari, ma quella di cui all'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 122/2010.

Detto provvedimento è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, citando a conforto la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.10012/21 del 15 aprile 2021.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione ritiene opportuno richiedere all'Amministrazione resistente se detenga la documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente a fornire le informazioni debitamente documentate di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Capitaneria di Porto di

FATTO

Il,, Classe Scelto, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ad *«atto/ risultanza dalla quale si evince l'avviso del signor marittimo riportato nella nota numero datata della capitaneria di porto di allo scrivente pervenuta»*. L'istanza era motivata dall'esigenza di conoscere *«tutti i documenti e i procedimenti amministrativi, adottati dal comandante di corpo capitano di vascello, relativi all'impiego decentrato in aderenza "alle misure di prevenzione delle condotte corruttive" adottati con l'emanaazione dell'ordine di servizio n. datato necessari a curare e difendere i propri interessi giuridici in qualità di persona offesa del reato di violenza sessuale presso i locali della Capitaneria di porto di»*.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha evidenziato che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, aveva dato riscontro all'istanza di accesso (in data) e che l'atto richiesto non era mai stato formato né detenuto dall'Amministrazione *«ciò poiché si è trattato dell'esito di un'attività di indirizzo, propria dei rapporti tra titolari di uffici marittimi ordinati gerarchicamente (direzione marittima e compartimento marittimo, ai sensi dell'art.16 del codice della navigazione), della quale la forma scritta non costituisce requisito necessario»*.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato sulla base di quanto dedotto in memoria dall'Amministrazione circa l'inesistenza della richiesta documentazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

..... ha presentato il, all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti presenti nel fascicolo relativo ad una istanza di emersione ex art. 103 comma 1, D.L. 34/2020.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Interno - Direzione Regionale VVFF delle

FATTO

Il Sig. Dott., residente in (.....) e titolare di una attività di Bad & Breakfast nel Quartiere di (Quartiere adiacente alla Spa), ha formulato un'istanza di accesso, qualificata come accesso civico e accesso ambientale ad una serie di documenti (inventario delle sostanze pericolose; rapporto di sicurezza della Spa; altri documenti contenuti nel fascicolo riguardante la procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza quali "*verbali delle sedute del, provvedimento conclusivo e determinazioni assunte dal, nulla-osta di fattibilità, eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative presentate dal gestore Spa*").

L'Amministrazione negava l'accesso rilevando la necessità di ottenere il previo nulla osta della Procura della Repubblica di, in considerazione della pendenza di un procedimento penale relativo all'incidente occorso alla citata raffineria.

L'istante ha, dunque, adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Nella seduta del la Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che l'Amministrazione stessa richiedesse all'Autorità Giudiziaria se gli atti richiesti fossero soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p..

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono stati interrotti.

L'Amministrazione ha ottemperato all'ordinanza ed ha interpellato la competente Procura, la quale ha rilasciato il nulla osta all'ostensione dei documenti, sicché l'Amministrazione ha interpellato il soggetto controinteressato (.....) che si è opposta all'ostensione. Quindi l'Amministrazione ha trasmesso una nota nella quale chiede alla Commissione quali dei documenti siano suscettibili di ostensione rappresentando che, a suo avviso, sussisterebbe nella specie un caso di esclusione dal diritto di accesso all'informazione ambientale ex art. Art. 5 del D.lgs. 195/2005, senza nessuna specificazione a riguardo.

La controinteressata ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento – relativamente ai documenti citati nell'istanza di accesso che sono in possesso dell'Amministrazione essendo venuta meno, sulla base del nulla osta da parte dell'A.G., l'originaria causa che aveva determinato il diniego.

Neppure risulta ostativa all'accoglimento dell'istanza la – genericamente invocata – disciplina dei casi di esclusione di cui all'art. 5 del D.lgs. 195/2005, osservandosi sul punto in via assorbente che l'interesse all'accesso è stato congruamente rappresentato dall'istante, anche in base al criterio della *vicinitas*, sì da consentire l'esame della sua domanda in base alla disciplina generale della legge n. 241/1990.

Sotto tale profilo, dunque, il ricorso va accolto atteso che l'interesse all'accesso sussiste ed è differenziato, con la conseguenza che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. A fronte di tale interesse specifico, inoltre, controinteressata non ha evidenziato nella sua memoria nessun profilo di riservatezza della documentazione, sotto il profilo industriale e commerciale, limitandosi a contestare l'interesse e la legittimazione all'accesso in capo all'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di

FATTO

Il ha formulato un'istanza di accesso alla "relazione di sintesi" riguardante la sua posizione in materia di trattamento penitenziario.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso, motivata sul presupposto che trattavasi di meri atti interni, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria rilevando che l'istante aveva già presentato analoga istanza, che era stata rigettata in data, con la medesima motivazione.

Nella seduta del, ai fini della decisione del ricorso, la Commissione invitava l'Amministrazione e il ricorrente a trasmettere la prima istanza di accesso (riscontrata in data) per verificare se la successiva istanza di accesso fosse o meno reiterativa della precedente, che era già stata riscontrata dall'Amministrazione con un provvedimento di diniego, non utilmente gravato.

Medio tempore sono stati interrotti i termini per la decisione del ricorso.

L'Amministrazione ha adempiuto all'incombente ed ha trasmesso la prima istanza del ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l'istanza di accesso appare reiterativa di precedente istanza che è stata riscontrata dall'Amministrazione con un precedente provvedimento di diniego del, fondato sulle medesime ragioni, non utilmente gravato.

Il successivo provvedimento dell'Amministrazione, impugnato in questa sede, ha carattere meramente confermativo venendo, pertanto, in rilievo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale *"la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in*

generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)”.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. ha chiesto in data alla Questura di il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ed in data ha presentato richiesta formale di accesso agli atti sollecitando, altresì, la definizione del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura ha fatto pervenire una nota nella quale risulta ricostruisce lo stato del procedimento e rileva di aver inviato, al legale dell'istante, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti, comunque, allo stato presenti nel fascicolo della pratica riguardante l'istante, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.P. di e D.P. di

FATTO

Il Sig. formulava all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione fiscale (dichiarazioni dei redditi, relative alle annualità dal al, dei membri del nucleo familiare della sig.ra) riguardante la, la ed altri componenti del nucleo familiare della moglie, deducendo di avervi interesse in relazione alla controversia pendente per la determinazione del contributo al mantenimento a suo carico in favore della ex moglie e della figlia

Avverso il parziale rigetto della sua istanza relativamente ai documenti concernenti gli altri “membri del nucleo familiare” (..... e, nonché), da parte della Direzione Provinciale di, competente *ratione loci*, l’istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell’Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuati al momento della presentazione dell’istanza stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri “.....”

FATTO

L'appuntato scelto ha presentato domanda di trasferimento presso la Centrale Operativa della Compagnia di, non accolta dall'Amministrazione, ed ha, pertanto, formulato un'istanza d'accesso finalizzata ad acquisire *“copia dei coefficienti di riempimento e/o occupazione dei reparti di appartenenza e di destinazione nella categoria Appuntati/Carabinieri, anche in percentuale, quali l'aliquota operativa del NORM compagnia di e la Centrale Operativa del NORM della Compagnia di”*.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso, motivato dall'Amministrazione sul presupposto che *“le dotazioni organiche di personale dei reparti dell'arma sono sottratte all'accesso ai sensi dell'art. 24 L. 241/90 e dell'art. 1049 DPR 90/2010”*, l'interessato ha adito la Commissione, precisando che la sua richiesta non era rivolta ad acquisire le dotazioni organiche dei reparti, ma piuttosto ad ottenere solo i *“coefficienti di riempimento”* dei reparti di interesse.

L'Amministrazione ha depositato memoria rilevando che tali coefficienti di riempimento sono dati inesistenti e ribadendo che l'unica documentazione in suo possesso attiene alla consistenza/dotazione organica, contenuta in atti sottratti all'accesso alla luce della richiamata normativa.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione, ritiene il ricorso infondato, in quanto diretto all'ostensione di documenti dichiarati espressamente inesistenti dall'Amministrazione stessa.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di

FATTO

Il Dott. ha presentato all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di, in data, un'istanza di accesso agli atti relativi all'attività di vigilanza prevista dal DM n. 143/2009 svolta dal Consiglio dell'ODCEC ovvero dalla Commissione Praticantato/Tirocinio dell'ODCEC durante il periodo-....., rappresentando che la documentazione richiesta era necessaria per curare ovvero difendere propri interessi giuridici così come garantito dall'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/1990.

Formatosi il silenzio-rigetto della sua istanza, l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto parte ricorrente ha formulato un'istanza di natura meramente esplorativa e tesa ad un controllo dell'operato del Consiglio dell'Ordine, come tale inammissibile ex art. 24, co. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241.

Inoltre, come correttamente dedotto da parte resistente, anche l'esigenza difensiva è stata meramente e genericamente indicata dall'istante, senza nessun riferimento preciso all'interesse sotteso, sicché opera il principio in base al quale *“in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare”* (Consiglio di Stato ad. plen., 18/03/2021, n.4)

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Regionale

FATTO

Il Brig. C., in quiescenza, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti relativi ad una contestazione disciplinare connessa a procedimento penale conclusosi, nella fase delle indagini preliminari, con decreto di archiviazione del G.I.P. per intervenuta prescrizione.

L'Amministrazione consentiva parzialmente l'accesso e procedeva, in particolare, all'oscuramento di parti di documenti a tutela della riservatezza di soggetto terzi ed avverso tale provvedimento la società ha adito la Commissione.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso la Commissione ritiene necessario che l'Amministrazione trasmetta l'istanza di accesso ai soggetti controinteressati nel cui interesse ha ritenuto di oscurare in tutto o in parte i documenti ostesi al ricorrente, soggetti che non risultano individuati negli atti trasmessi, dovendo questi ultimi essere considerati controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90, affinché possano valutare se proporre opposizione.

La Commissione invita, inoltre, l'Amministrazione a rendere nota l'eventuale opposizione proposta, trasmettendone copia ai fini della decisione del ricorso, nonché a chiarire se, *medio tempore*, sia stata disposta l'archiviazione del procedimento disciplinare a carico del ricorrente, ai fini delle valutazioni della Commissione in ordine all'attualità dell'interesse all'accesso.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione ed a trasmettere l'istanza di accesso e le successive eventuali opposizioni formulate dai controinteressati, interrompendo, *medio tempore*, i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università

FATTO

La Dott.ssa ha presentato un'istanza di accesso ad una serie di atti e documenti riguardanti la selezione, ai fini della progressione economica orizzontale (P.E.O.) del personale tecnico amministrativo appartenente alla categoria in servizio a tempo indeterminato presso l'Università, nell'ambito della quale si era collocata in una posizione in graduatoria non utile per ottenere siffatta progressione.

L'Università accoglieva l'istanza limitatamente all'ostensione della graduatoria, con il punteggio totale assegnato a ciascun candidato, mentre la rigettava con riferimento alla restante documentazione riguardante i candidati.

A sostegno del diniego richiama quanto previsto dall'art. 15, co. 2, lettere d) e k), del Regolamento di Ateneo sul diritto di accesso, in base al quale la documentazione attinente alle procedure di valutazione, e più in generale i documenti relativi alla carriera (tra i quali rientra anche la valutazione individuale), sono esclusi dall'accesso.

Avverso il rigetto parziale della sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria nella quale rileva, tra l'altro, che la procedura di progressione in carriera è strutturata in modo che il punteggio attribuito a ciascun candidato non dipenda, né venga in alcun modo influenzato, dagli elementi di valutazione degli altri, ma è determinato in modo esclusivo dall'applicazione dei criteri predeterminati di valutazione.

DIRITTO

La Commissione, a prescindere dal profilo riguardante la doverosità o meno della notifica del ricorso a tutti i soggetti controinteressati, ritiene in via assorbente di rigettare il ricorso in quanto a sostegno del diniego l'Amministrazione ha invocato il contenuto di una sua disposizione regolamentare che la Commissione non ha il potere di disapplicare, dovendosi, a tal fine, l'interessato rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Regionale

FATTO

Il Lgt. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti relativi ad una contestazione disciplinare connessa ad procedimento penale conclusosi nella fase delle indagini preliminari con decreto di archiviazione del G.I.P. per intervenuta prescrizione.

L'Amministrazione consentiva parzialmente l'accesso e procedeva, in particolare, all'oscuramento di parti di documenti a tutela della riservatezza di soggetto terzi ed avverso tale provvedimento la società ha adito la Commissione.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso la Commissione ritiene necessario che l'Amministrazione trasmetta l'istanza di accesso ai soggetti controinteressati nel cui interesse ha ritenuto di oscurare in tutto o in parte i documenti ostesi al ricorrente, soggetti che non risultano individuati negli atti trasmessi, dovendo questi ultimi essere considerati controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90, affinché possano valutare se proporre opposizione.

La Commissione invita, inoltre, l'Amministrazione a rendere nota l'eventuale opposizione proposta, trasmettendone copia ai fini della decisione del ricorso, nonché a chiarire se, *medio tempore*, sia stata disposta l'archiviazione del procedimento disciplinare a carico del ricorrente, ai fini delle valutazioni della Commissione in ordine all'attualità dell'interesse all'accesso.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione ed a trasmettere l'istanza di accesso e le successive eventuali opposizioni formulate dai controinteressati, interrompendo, *medio tempore*, i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

Il Sig., presentava al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze un'istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/90 agli atti di un procedimento di accesso civico gestito dal medesimo Ufficio e volto all'acquisizione dei dati di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 riguardanti le società S.p.A. e – S.p.A., con riferimento agli ultimi cinque anni, e conclusosi con provvedimento di rigetto.

In particolare, il Sig. ha chiesto l'accesso ai documenti che palesassero l'emissione di «strumenti finanziari diversi dalle azioni in data anteriore al» da parte di S.p.A.

Avverso il rigetto della sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto, diretto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si chiede l'accesso, ma ha tentato di utilizzare lo strumento dell'accesso documentale per una finalità diversa da quella, meramente informativa, che aveva mosso la sua originaria istanza di accesso civico, in relazione al cui diniego l'interessato non risulta essersi attivato in via giurisdizionale.

Inoltre, come correttamente dedotto da parte resistente anche l'esigenza difensiva è stata meramente e genericamente indicata dall'istante, senza nessun riferimento preciso all'interesse sotteso, sicché opera il principio in base al quale *“in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare”* (Consiglio di Stato ad. plen., 18/03/2021, n.4)

Infine il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ad S.pA. che, in ogni caso, riveste la qualità di controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuato al momento della presentazione dell'istanza stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico “.....” di

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso ad una serie di documenti riguardanti la sua invalidità civile e correlati al suo stato di salute sul luogo di lavoro.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui rileva di aver riscontrato l'istanza di accesso con la nota prot. del

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene necessario, ai fini della decisione del ricorso che quest'ultima produca la copia del riscontro fornito all'istanza di accesso (che non risulta prodotto in questa sede), nonché la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'interessato il quale ha, invece, agito avverso il silenzio rigetto.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni e i documenti di cui in motivazione, interrompendo, *medio tempore*, i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. dell'..... – Uff. VIII Ambito territoriale di

FATTO

La Sig.ra, docente presso l'Istituto Comprensivo “..... di” (.....) ha formulato un'istanza di accesso al Ministero dell'Istruzione – U.S.R. dell'..... – Uff. VIII Ambito territoriale di, finalizzata ad avere copia degli atti di un procedimento disciplinare a suo carico.

Deducendo la sola parziale ostensione della documentazione richiesta, l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva che *“la necessità di «discutere in merito a reiterate segnalazioni di mancato coordinamento didattico pervenute dalla collega di sezione» è stata rappresentata dalla Dirigente Scolastica nella propria relazione e non è risultata corroborata da alcuna specifica allegazione, peraltro, non richiesta nemmeno dall'UPD in quanto ininfluyente ai fini delle proprie valutazioni.*

In altri termini, la richiesta della ricorrente di esibire «testi delle segnalazioni della collega» e, quindi, di conoscere il nominativo dell'esponente e quanto da questi dichiarato a suo carico è stata disattesa semplicemente poiché l'UPD non ne aveva la disponibilità.

Con specifico riferimento all'ulteriore censura della ricorrente, ed al netto della sua plateale pretestuosità, si evidenzia - come peraltro facilmente verificabile dalla documentazione allegata al ricorso de quo - l'avvenuta trasmissione all'interessata del decreto di costituzione dell'Ufficio procedimenti disciplinari e di contestuale indicazione dei suoi componenti, emanato ai sensi dell'art. 55-bis comma 2 D.lvo n. 165/2021.

Alla luce di quanto premesso, si chiede il rigetto delle pretese della ricorrente per infondatezza giuridica-fattuale, in quanto volte ad acquisire, in un caso, atti di cui l'UPD non ha mai avuto la disponibilità e dei quali non conosce nemmeno l'effettiva sussistenza, nell'altro, documentazione già oggetto di puntuale ostensione”.

DIRITTO

La Commissione, sulla scorta di quanto dedotto dall'Amministrazione ritiene il ricorso infondato atteso che l'Amministrazione ha argomentato di aver già trasmesso tutti gli atti del procedimento disciplinare, peraltro conclusosi con un provvedimento di archiviazione e che, con particolare riguardo

ai «testi delle segnalazioni della collega», l'Amministrazione stessa ha rilevato essere un documento inesistente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra rivolgeva alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata nel suo interesse dal datore di lavoro.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione nella quale deduce di aver riscontrato in data la richiesta di accesso agli atti presentata dall'Avv. per conto della Sig.ra

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione, dichiara la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra ha rivolto alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura stessa nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso da parte del Ministero, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che, a fronte dell'istanza presentata sussiste il diritto del ricorrente a conoscere gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

....., Consigliere comunale del Comune di, ha presentato, unitamente ad altri consiglieri di opposizione, un'istanza di accesso diretta a ottenere copia del "brogliaccio" delle sedute della giunta comunale.

Avverso il rigetto sulla sua istanza il Consigliere ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è infondato dovendosi ritenere che i Consiglieri non sono legittimati ad accedere al "brogliaccio" formato dal Segretario comunale per la successiva redazione di una delibera della Giunta, perché questi appunti, come anche ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa invocata dal Comune resistente (Tar Campania - Salerno, sezione II, sentenza 23 marzo 2012, n. 539, TAR Lombardia - Brescia, 31 dicembre 2003, n. 1823) non integrano un "documento amministrativo" suscettibile di ricadere nella relativa disciplina dell'accesso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Regione

FATTO

Il Sig., assistente tecnico presso l'Istituto d'Istruzione Superiore ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso al fine di ottenere i seguenti documenti:

- *Provvedimento con datazione posteriore al e relativa motivazione posto aggiuntivo di ore h settimanali profilo di Area destinare a IIS per l'anno scolastico/.....”;*
- *Motivazione assenza posto intero di ore settimanali nella redazione dell'organico spettante a IIS per la copertura dei posti.*

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile atteso che la richiesta appare assolutamente generica ed indeterminata, non essendo nella medesima indicati gli elementi necessari e sufficienti alla puntuale identificazione del documento richiesto.

Inoltre, con riferimento la richiesta avente ad oggetto “*Motivazione assenza posto intero di ore settimanali nella redazione dell'organico spettante a IIS per la copertura dei posti?*” la stessa appare inammissibile in quanto non è diretta all'ostensione di un documento amministrativo, ma è finalizzata e si traduce in una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, co. 4 della Legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

Il Sig. (n.q. di erede del sig.) avendo ricevuto da parte dell'INPS una diffida per il pagamento della somma di € a titolo di mancato versamento di contributi Gestione, portati dal decreto ingiuntivo n./...../....., già emesso nei confronti del *de cuius*, formulava un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della precedente *"diffida del, comprensiva di busta e avviso di ricevimento fronte/retro inviata al sig. e restituita al mittente per compiuta giacenza afferente il decreto ingiuntivo n./...../....."*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Sussiste inoltre il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta anche al fine di tutelare il proprio diritto di difesa ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della Legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale dell'..... – Ambito territoriale di

FATTO

La Prof.ssa formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia della documentazione relativa ad un procedimento disciplinare avviato a suo carico in merito a comportamenti tenuti dalla stessa durante l'orario di lavoro.

L'Amministrazione consentiva l'accesso precisando che: *«nella documentazione di cui trattasi sono stati oscurati i nominativi, in quanto si ritiene che, rispetto ai fatti in contestazione, essi non siano necessari per un pieno esercizio del diritto difensivo e che, per quanto concerne gli studenti coinvolti nell'accadimento de quo, sia proprio onere celarne i dati, in considerazione della costanza del rapporto con la propria docente».*

Deducendo di aver ricevuto i documenti richiesti con oscuramento delle generalità dei soggetti dichiaranti, l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del sostanziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n.241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

La Commissione nella seduta del, preso atto di quanto comunicato e documentato dall'Amministrazione, riteneva il ricorso infondato in relazione all'oscuramento dei dati personali degli alunni (o dei genitori degli stessi) ovvero dei collaboratori scolastici essendo prevalente il manifestato interesse a *“prevenire azioni ritorsive nei confronti degli studenti, nonché per prevenire l'aggravio dei già tesi rapporti interpersonali tra la di ed il personale della sede dello di”*, evidenziato dall'Amministrazione stessa.

In relazione alla posizione di altri segnalanti la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che l'Amministrazione comunicasse l'istanza di accesso ai soggetti controinteressati.

L'Amministrazione ha ottemperato all'incombente e, successivamente, ha trasmesso alla Commissione una nota nella quale rileva, riportandone le motivazioni, le opposizioni presentate dai controinteressati a seguito delle quali si è determinata a respingere l'istanza di accesso, condividendo le ragioni di opposizione, che troverebbero sostegno anche nell'esistenza di un successivo, ulteriore, procedimento disciplinare avviato nei confronti della prof.ssa, in data, a causa della reiterazione di condotte non conformi a principi di correttezza verso i colleghi e gli alunni

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che l'ostensione dei documenti, corredata da "omissis" idonei a nascondere le generalità dei docenti che hanno reso dichiarazioni, appare giustificata dalle ragioni di opposizione evidenziate dai controinteressati, anche tenuto conto della reiterazione delle condotte segnalata dall'Amministrazione, in una situazione in cui l'interesse difensivo della ricorrente risulta già sufficientemente tutelato dalla conoscenza degli atti già ostesi.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire una nota nella quale deduce di avere avviato l'istruttoria e richiesto i documenti necessari all'esame della domanda.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto dedotto dalla Prefettura, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono comunque presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo, a tale riguardo, in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.a

FATTO

La Sig.ra ha formulato alla S.p.A., in data, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla notifica di due ingiunzioni, di un avviso di intimazione e di atto di pignoramento che rileva di non aver ricevuto.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso e della valutazione della sua tempestività, ritiene necessario che la ricorrente produca copia della documentazione attestante la trasmissione e ricezione dell'istanza di accesso alla S.p.A., che non risulta allegata al ricorso.

Medio tempore i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

FATTO

Il Sig. ha formulato un'istanza di accesso finalizzata ad estrapolare copia degli atti relativi alla sua domanda di protezione internazionale, originariamente avviata presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di alla quale l'istante aveva richiesto di trasmettere gli atti a quella di, competente in ragione della sua nuova residenza.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione di ha depositato una nota nella quale deduce che il procedimento è stato trasferito presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale – Sez. di, Anche la Commissione di ha dato conto di tale trasferimento.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Sulla base di tale disposizione, qualora un'istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l'istanza di accesso affinché il procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di trenta giorni, decorrenti, in questo caso, dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente a pronunciarsi.

Non essendovi evidenza del fatto che ciò sia avvenuto si invita l'Amministrazione che ha ricevuto l'istanza di accesso a trasmettere la stessa, per il seguito di competenza, all'Ufficio competente, dandone notizia all'interessato.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a provvedere alla trasmissione dell'istanza di accesso all'Ufficio ritenuto competente, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

FATTO

Il Sig., avendo ricevuto un'ispezione dai Carabinieri del NAS presso la propria residenza, ha chiesto l'accesso alla documentazione riguardante la segnalazione del privato nei suoi confronti dalla quale era originata l'ispezione.

Avverso il rigetto della sua istanza d'accesso l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

L'Amministrazione ha depositato memoria

Nella seduta del 18/11/2021 la Commissione ha accolto il ricorso rilevando che la segnalazione riguarda espressamente la posizione giuridica dell'istante e può essere da questi utilizzati a fini di tutela giurisdizionale.

La Commissione rilevava che la tutela della posizione del segnalante poteva avvenire nella forma della ostensione del documento corredato da "omissis" idonei allo scopo.

Tale modalità di ostensione è stata ritenuta giustificata in mancanza della indicazione di un interesse difensivo specifico, non manifestato dal ricorrente a conoscere le generalità del proponente.

L'interessato ha, successivamente, formulato una nuova istanza all'Amministrazione diretta a conoscere le generalità del segnalante e, a fronte del diniego, ha adito nuovamente la Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l'istanza di accesso appare reiterativa di precedente istanza che è stata riscontrata dall'Amministrazione con un precedente provvedimento di diniego in relazione al quale la Commissione si è già pronunciata con una decisione di merito di accoglimento del ricorso, con oscuramento delle generalità del proponente.

Il successivo provvedimento dell'Amministrazione, impugnato in questa sede, assume, dunque, carattere meramente confermativo del precedente diniego e conformativo alla decisione della Commissione sicché l'interessato avrebbe dovuto, a suo tempo, rivolgersi all'Autorità giudiziaria per

impugnare il provvedimento con il quale l'Amministrazione, in aderenza alla decisione giustiziale, aveva ostenso il documento nella forma oscurata.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione numerose istanze di accesso dirette a prendere visione, ed eventualmente estrarre copia, di documenti riguardanti la visita medico-legale a cui era stato sottoposto, nonché ad una serie di atti connessi, nell'ambito del procedimento diretto al riconoscimento della causa di servizio, in relazione al quale la Corte dei Conti, adita dall'interessato nell'ambito del giudizio pensionistico, aveva disposto gli accertamenti tecnici poi trasfusi a carico dell'Amministrazione.

Avverso il rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione ritiene, in via assorbente, il ricorso inammissibile, atteso che il provvedimento impugnato è meramente confermativo di precedenti dinieghi, senza che l'istante abbia attivato i previsti rimedi impugnatori, e nei quali, peraltro, l'Amministrazione ha dato atto di aver già trasmesso tutta la documentazione in suo possesso.

Viene, pertanto, in rilievo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale *“la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)”*.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. deduce di aver formulato alla Questura di, in data, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento dallo stesso avviato, finalizzato alla concessione del permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che il ricorrente producesse copia dell'istanza di accesso presentata in data ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede, nonché della documentazione attestante la trasmissione della stessa istanza alla Questura.

La Commissione rilevava, in particolare, che risultava tra gli allegati al ricorso solamente un'istanza di accesso che risaliva al

Medio tempore i termini di legge sono stati interrotti.

L'istante ha depositato una nota con allegata documentazione dalla quale risulta la trasmissione via PEC dell'istanza di accesso in data (pur sotto forma di sollecito di precedente istanza della quale il ricorrente deduce di non avere prova della ricezione).

DIRITTO

La Commissione, rilevando di poter prendere in considerazione l'istanza di accesso del 31/12/2021 della quale vi è prova della trasmissione, ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Divisione Anticrimine

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di essere stato destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dalla Questura resistente. Pertanto, in data, l'odierno ricorrente ha presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso al fine di ottenere copia dei seguenti documenti: *“Verbale di ratifica richiesta di ammonimento della Sig.ra controinteressata che ha generato l'ammonimento n°/...../.....; il rapporto ovvero il referto dei colloqui effettuati con la Dott.ssa criminologa presso il di ai quali l'interessato è stato invitato formalmente a recarsi di seguito all'ammonimento protocollo/...../..... del e notificato il; allegati depositati dalla parte controinteressata a sostegno delle proprie ragioni?”*.

La richiesta veniva motivata dall'accedente per finalità difensive avverso il suddetto provvedimento di ammonimento.

L'amministrazione, con nota del, concedeva l'accesso ostendendo l'istanza di ammonimento e relativi allegati, precisando di non essere in possesso di referti redatti dalla Dott.ssa e che alcuni dati contenuti nei documenti rilasciati venivano oscurati a tutela delle persone offese e di coloro che avevano reso testimonianza nel procedimento in questione.

In data, pertanto, il Sig. adiva in termini la Commissione impugnando il provvedimento di parziale diniego del u.s.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, ribadendo di non essere in possesso di referti redatti all'esito del colloquio svolto dal ricorrente e che i dati oscurati (prevalentemente dati personali) sono stati oscurati nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 415/1994.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della memoria di parte resistente con la quale quest'ultima deduce che il documento non osteso, referto redatto dalla Dott.ssa, non è in suo possesso nonché del fatto che i dati oscurati, peraltro non specificati dal ricorrente, sono stati resi tali in ossequio alle disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 415/1994, il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato istanza di accesso in data, chiedendo copia della propria richiesta di trasferimento del così come trasmessa al D.A.P. comprensiva degli allegati.

Non avendo ottenuto risposta e contro il silenzio rigetto formatosi, in termini il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva che, avendo la richiesta di accesso ad oggetto documentazione direttamente riferita al ricorrente, questi vanta un interesse qualificato all'ostensione che rende pertanto meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato nel mese di istanza di emersione ex art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, attualmente pendente presso lo Sportello Unico della Prefettura resistente.

Successivamente, in data, la Sig.ra presentava domanda di accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo aperto a seguito del deposito della predetta istanza di emersione nonché ad informazioni relative allo stato del medesimo.

Non avendo ottenuto riscontro alla predetta richiesta di accesso nei trenta giorni successivi, nonostante un reinoltro della stessa istanza in data, contro il silenzio rigetto formatosi la Sig.ra in data ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio si è formato in data, ed il termine per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso è datato e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, non rilevando, quanto al predetto decorso del termine di impugnativa, il mero reinoltro dell'istanza di accesso effettuato in data

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore -

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver richiesto la rettifica di una graduatoria, in cui lo stesso figura, per errata attribuzione di punteggi alla controinteressata, cui sono poi stati affidati incarichi da parte dell'amministrazione resistente.

Pertanto, successivamente ad una istanza di annullamento della predetta graduatoria in via di autotutela, il Sig. in data ha presentato nuova istanza di annullamento contenente altresì domanda di accesso alla Determina riguardante la Sig.ra ed al contratto stipulato dall'Istituto resistente con la medesima.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso il Sig. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale fornisce elementi sul versante dell'autotutela (per il quale, tuttavia, questa Commissione non ha competenza) e dando atto che il chiesto accesso è stato accolto ed esercitato in data con la consegna al ricorrente dei documenti domandati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della nota difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare; Reparto

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Tenente Colonnello dell'Esercito in servizio presso il Comando Militare Esercito, espone quanto segue. Con provvedimento del la Direzione resistente annullava il verbale n. del della Commissione Superiore di Avanzamento limitatamente alla parte riguardante la valutazione per il dell'odierno ricorrente. Tale annullamento era conseguente alla sottoposizione del Sig. a procedimento disciplinare da cui sarebbe potuta discendere una sanzione di stato con conseguente impossibilità di realizzazione delle condizioni previste dall'art. 1085, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010.

Il procedimento disciplinare, poi, si concludeva senza l'adozione di misure disciplinari di stato a carico dell'odierno esponente. Tuttavia, nella successiva sessione della Commissione di Avanzamento, quest'ultima si determinava all'unanimità nel senso di sospendere il giudizio nei confronti del Sig., in quanto doveva ancora essere chiarita la sua posizione in merito ai fatti che lo riguardavano.

Pertanto, con istanza di accesso dello scorso, il Sig. chiedeva di accedere al suddetto verbale n. del, nonché ad ogni altro documento ad esso correlato.

Parte resistente negava il chiesto accesso in quanto il ricorrente era stato escluso dal procedimento di valutazione e non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2010, non potendo dunque essere sottoposto a nuova valutazione.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione, deducendone l'illegittimità in punto di erronea applicazione dell'art. 1085 del D. Lgs. n. 66/2010 che prevede che il militare non sottoposto a valutazione deve essere rivalutato una volta cessata la causa impeditiva che, nella specie, era costituita dal procedimento disciplinare poi conclusosi con la mancata adozione di misure sanzionatorie a carico del ricorrente.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, deducendo che la causa impeditiva alla valutazione era sussistente prima dell'adozione del verbale oggetto della richiesta di accesso e che non ricorrono pertanto le condizioni per poter sottoporre a nuova valutazione il ricorrente medesimo, con conseguente difetto di interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente, invero, appare titolare di interesse qualificato all'accesso, essendo il verbale del riferito alla propria persona. La circostanza che tale verbale sia stato annullato in via di autotutela dall'amministrazione resistente non reagisce negativamente sul detto interesse, atteso che, anche in ragione della prospettazione fatta dal ricorrente nel ricorso, il venir meno, come nel caso di specie, della causa impeditiva alla nuova valutazione, avrebbe dovuto condurre ad esiti differenti da quelli riferiti dall'amministrazione.

Né, sul punto, parte resistente ha chiarito per quali ragioni tale nuova valutazione non è stata effettuata, limitandosi a dedurre una generica impossibilità in tal senso dettata da un chiarimento della posizione del ricorrente ancora in corso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Commissione di Avanzamento; Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare; Reparto; Divisione

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv. e nella qualità di Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale di, espone quanto segue.

Il Sig. prendeva parte alla procedura di Avanzamento “a scelta per terzi” al grado di Maresciallo Maggiore, con aliquota al, In data formulava istanza di accesso ai documenti formati nell'ambito della suddetta procedura, ottenendo da parte del Ministero resistente l'ostensione di un verbale datato

Dall'esame di tale verbale l'accedente veniva a conoscenza del punteggio a lui attribuito dalla Commissione di valutazione che riteneva inferiore a quello cui avrebbe avuto diritto.

Pertanto, in data, l'odierno ricorrente inoltrava altra istanza di accesso ai documenti alle amministrazioni resistenti, chiedendo in particolare: “a) *documentazione completa relativa “allegato 2 al verbale n. / del “composta da pagine, della On.le del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri”;* b) *documentazione completa relativa “allegato al verbale n. / del” composta da pagine, della On.le del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri”;* c) *documentazione completa relativa “allegato al verbale n. / del” composta da pagine, della On.le del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri”;* d) *documentazione inerente la “promozione” o “mancata promozione” al grado di “Maresciallo Maggiore” relativa al ricorrente, all'esito degli adempimenti di competenza del Decreto Dirigenziale emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Reparto – Divisione – Sezione;* e) *copia del foglio n. / con annessi allegati del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento;* f) *copia del foglio n. / del con annessi allegati del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento;* g) *documentazione relativa agli altri Marescialli Capo CC, tutti partecipanti al suddetto procedimento di avanzamento di seguito indicati:*

- Mar. Ca. nato il
- Mar. Ca. nato il
- Mar. Ca. nata il
- Mar. Ca. nata il
- Mar. Ca. nato il

- Mar. Ca. nato il
- Mar. Ca. nato il
- Mar. Ca. nato il

in base alle quali, ai sensi dell'art. 1059, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i., ogni Componente della On.le del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha assegnato distintamente per ciascun Sottufficiale partecipante sopra indicato un punto da 1 a 30 per ognuno dei complessi di elementi di cui alle lett. A), B) e C) del ridetto comma 3 dell'art. 1059 del C.O.M.; b) e, in ogni caso, sempre con riferimento ai sopra indicati Mar. Ca. CC tutti Partecipanti all'avanzamento de quo (meglio elencati alla lettera "g" della presente), di tutta la documentazione matricolare – stato di servizio - caratteristica e di ogni altra documentazione in base alla quale l'On.le del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha assegnato distintamente per ciascun Sottufficiale partecipante sopra indicato un punto da 1 a 30 per ognuno dei complessi di elementi di cui alle lett. A), B) e C) del prefato comma 3 dell'art. 1059 del C.O.M.”.

Il Comando dei Carabinieri non dava riscontro all'istanza di accesso mentre il Ministero della Difesa la accoglieva parzialmente, rilasciando il documento di cui alla lettera a) della richiesta di accesso deducendo essere il medesimo l'unico atto esistente ostendibile.

Contro il silenzio ed il parziale diniego di cui sopra, il Sig. ha adito in termini la Commissione notificando il ricorso ai controinteressati. Parte resistente in data ha depositato memoria difensiva, ha dedotto di aver consegnato al ricorrente i documenti eccezion fatta per la seguente documentazione e per le ragioni che di seguito di riportano: *“inammissibile la richiesta della “...documentazione inerente la “promozione” o “mancata promozione” al grado di “Maresciallo Maggiore” relativa al ricorrente, all'esito degli adempimenti di competenza del Decreto Dirigenziale emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Reparto – Divisione – Sezione...” in quanto inesistente. A seguito, infatti, della trasmissione del verbale/..... in data da parte della competente Commissione, nulla è stato prodotto da questa Direzione Generale ad eccezione del decreto stesso di promozione e delle lettere di trasmissione del predetto provvedimento all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per la successiva notifica agli interessati; - che la concessione del foglio n./....., datato, della Commissione di Valutazione e Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri (lettera di trasmissione del verbale, in data, relativo alla procedura di avanzamento straordinario ad anzianità al grado di Maresciallo Maggiore, aliquota) per come formulata, sia inammissibile, in quanto preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Commissione e non finalizzata alla tutela di un interesse diretto, concreto ed attuale (l'Ispettore non è infatti interessato alla suddetta procedura di avanzamento)”.*

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa.

Quanto alla documentazione non posseduta, siccome inesistente, si rileva l'impossibilità di accogliere il gravame, mentre per ciò che attiene al foglio n. /, datato si ritiene che il diniego sia legittimo, in ragione della circostanza per cui il ricorrente non ha partecipato alla procedura di avanzamento cui i documenti si riferivano.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione in parte lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Ufficio Territoriale del Governo

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., a seguito di presentazione in data di domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana, ha inoltrato in data all'amministrazione resistente domanda di accesso agli atti contenuti nel fascicolo aperto a seguito della domanda per l'ottenimento della cittadinanza, con particolare riferimento ai pareri resi nel corso del procedimento ed allo stato di avanzamento di quest'ultimo.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto la Sig.ra ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente, in data u.s. ha depositato memoria difensiva comunicando di aver spedito la documentazione in proprio possesso al legale della ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione, preso atto della nota difensiva della Prefettura, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: -)

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Dott., in proprio e nella qualità di liquidatore dell'associazione -, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso per acquisire copia dei seguenti documenti: copia conforme dei documenti agli atti presso l'Ufficio Territoriale di dell'Associazione codice fiscale; copia conforme dei documenti relativi sia ai legali rappresentanti, che ai funzionari e/o intermediari eventualmente registrati, nonché agli associati regolarmente firmatari, dichiarati ed aventi diritti; la documentazione, certificazione, dichiarazione relativa al trasferimento di sede dell'associazione nel, nonché della persona e l'intermediario che avrebbe operato il trasferimento, infine copia dell'avviso di liquidazione n. / / / / del

La richiesta non recava una motivazione e sulla medesima parte resistente ha fornito riscontro in data u.s. confermando il proprio precedente diniego su analoga istanza di accesso e ritenendo che in ragione dei contrapposti interessi da bilanciare, il contemperamento doveva essere effettuato dall'autorità giudiziaria.

Contro tale diniego il Dott.ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva ribadendo le ragioni già esposte nella nota del di cui sopra.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla -, la Commissione osserva quanto segue.

La nota impugnata, così come la memoria depositata dall'amministrazione resistente, fanno riferimento a precedente ed analoga istanza di accesso già evasa dall'amministrazione. Pertanto, ai fini del decidere e della ricevibilità del ricorso, si invita parte resistente a depositare copia della suddetta istanza di accesso e del precedente diniego opposto alla medesima, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita parte resistente a depositare quanto in parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di –
..... Consiglio di Disciplina

FATTO

L'arch., rappresentato e difeso dall'avv., espone quanto segue. In data, su segnalazione del Sig., parte resistente ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'arch. Quest'ultimo, pertanto, in data u.s. ha presentato una istanza di accesso agli atti sia del suddetto procedimento che di altro, sempre aperto nei propri confronti, nell'anno, In tale istanza di accesso l'arch., con riferimento al procedimento del, dava atto dell'avvenuta ostensione *“dell'esposto e dei relativi annessi, e oltre a ciò ha ricevuto una missiva con la notizia della sospensione del procedimento da parte del Consiglio di disciplina e la rimessione degli atti al Consiglio dell'Ordine”*. Quanto invece al più recente procedimento disciplinare, l'accedente riferiva di aver ottenuto *“l'esposto e i relativi annessi”* e nulla più.

Chiedeva pertanto tutti i documenti formati nell'ambito dei suddetti procedimenti disciplinari, con particolare riguardo, seppure in maniera esemplificativa, ai: *“a) verbali delle adunanze del Consiglio di disciplina e del Consiglio dell'Ordine; b) delibere del Consiglio di disciplina e del Consiglio dell'Ordine, con le relative proposte dei Relatori; c) appunti, relazioni, pareri di codesta Amministrazione o di terzi; d) corrispondenza tra codesta Amministrazione e gli autori degli esposti –dopo la presentazione degli esposti stessi – nei due sensi; e) tutto ciò comprensivo di estremi di assunzione al protocollo, lettere o Pec o email di accompagnò”*.

L'amministrazione resistente con nota dello scorso, riscontrava l'istanza in questione deducendo, da una parte, di aver trasmesso quanto in proprio possesso e, dall'altra, che il procedimento avviato nel era ancora in corso e *“pertanto ulteriori richieste, per essere accolte ed evase, dovrebbero essere maggiormente dettagliate e motivate, fermo restando che sarà possibile fornire solo quanto in atti”*.

Contro tale nota l'arch. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e argomentando, tra gli altri profili, circa la genericità dell'istanza.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dall'arch., la Commissione osserva quanto segue.

La nota impugnata appare contraddittoria nella parte in cui afferma di aver osteso quanto in proprio possesso, lasciando intendere di non detenere altri documenti, salvo poi considerare l'istanza di accesso non sufficientemente dettagliata invitando il ricorrente a specificare meglio i documenti, ferma restando la possibilità di rilasciare solo quanto in proprio possesso.

Pertanto, ai fini del decidere, la Commissione invita parte resistente a fornire chiarimenti in merito ai documenti in proprio possesso, oltre quelli già rilasciati, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

IIS "....." di

PEC :

E p.c.

PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990: - c/ IIS "..... -" di - Decisione del

In riscontro all'istanza del Sig., registrata al protocollo DICA n. del, con la quale si lamenta che l'istituto resistente "non consentiva l'accesso per oltre trenta giorni e soltanto in data inviava la pec" di risposta, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del - prot. DICA del che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte della risposta dell'amministrazione resistente del, con l'ostensione parziale degli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente a ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, sussistendo tale potere esclusivamente in capo al T.A.R..

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale

FATTO

L'Avv. ha presentato in proprio, in data, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale delle, una richiesta volta ad acquisire copia degli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento oggetto di iscrizione ipotecaria del Sig., deceduto nel, e gravanti sui beni immobili di proprietà della ricorrente, avente causa del *de cuius*. L'Avv. ha motivato la richiesta d'accesso con la circostanza che il Sig. le aveva dato in permuta alcuni cespiti gravati da un'iscrizione ipotecaria accesa nel, a favore dell'allora Agente della Riscossione S.p.A.

La richiesta d'accesso veniva formalmente respinta dall'Agenzia delle Entrate per tutelare il diritto alla riservatezza ed all'identità personale dei contribuenti. Per questo l'Avv. ha presentato richiesta di riesame alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione adita ha inviato una memoria spiegando, ancora una volta, le ragioni del proprio diniego, motivato dal fatto che la richiedente non risultava soggetto legittimato all'accesso in assenza di formale delega sottoscritta dagli eredi del contribuente e che, pertanto, la richiesta non poteva trovare accoglimento, per non creare pregiudizio concreto alla tutela degli interessi economici e commerciali di controinteressati.

Con decisione del la Commissione rilevava preliminarmente la mancata notifica ai controinteressati, come prescritto dall'art. 12, commi 2 e 5, del D.P.R. 186 del 2004 e, poiché non risultava che tali nominativi fossero noti all'accedente, invitava l'Amministrazione resistente a notificare il gravame ai controinteressati, previa sospensione dei termini di legge nelle more di tale adempimento istruttorio.

L'Amministrazione ha successivamente inviato una comunicazione in cui dichiara di aver provveduto alla notifica del ricorso ai controinteressati (individuati nelle persone di e, eredi del dante causa dell'accedente), e che, nonostante le raccomandate siano state consegnate rispettivamente in data e, non è pervenuta alcuna controdeduzione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di essere accolto. L'Avv. vanta, infatti, un interesse qualificato all'accesso documentale degli estratti di ruolo delle cartelle oggetto di ipoteca disposta sui beni del Sig., in quanto attuale proprietaria dei beni ipotecati. Infatti, pur salvaguardando il principio di "riservatezza" che governa parzialmente l'accertamento tributario, non può esser negato l'accesso ai documenti nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e del concessionario, laddove la richiesta riguarda proprietario dei beni gravati da ipoteca.

Oltretutto, nonostante i controinteressati abbiano ricevuto puntuale notifica del ricorso (come dedotto dall'Amministrazione, e di cui non si ha ragione di dubitare), questi non hanno fatto pervenire alcuna opposizione all'accesso da parte dell'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute. Direzione Generale della Programmazione Sanitaria.

FATTO

L'..... ha presentato, in data, un'istanza alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, chiedendo l'accesso a tutta la documentazione relativa allo stanziamento di Euro euro, per il progetto del nuovo Ospedale di, inviata dalla Regione in data; lo studio di fattibilità; il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), nonché le eventuali richieste di integrazioni di documenti inviate dal Ministero alla Regione

Quanto all'interesse all'accesso, l'Onorevole ha motivato la richiesta con la presentazione di un'interpellanza parlamentare urgente nel corso della seduta del nella quale lo stesso, nella sua qualità di, ha chiesto al Ministero informazioni relative all'iter del procedimento amministrativo relativo allo stanziamento, a favore della regione, di tali ingenti somme per l'esecuzione degli interventi suddetti.

Il Ministero della Salute ha riscontrato tempestivamente la richiesta d'accesso in data, fornendo alcune delle informazioni richieste, rappresentando di aver chiesto alla Regione di provvedere all'integrazione degli elaborati necessari per poter concludere l'istruttoria, aggiungendo che *“in virtù del principio di leale cooperazione ai sensi dell'art. 22 comma 5 della legge 241/1990, si rappresenta che la regione ha trasmesso ulteriore documentazione progettuale e allo stato attuale è in corso l'istruttoria per l'invio dello studio di fattibilità al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, per i successivi adempimenti previsti dalla Convenzione. Non appena concluso l'iter procedimentale potrà essere trasmesso alla S.V. nei limiti dell'esercizio delle proprie funzione istituzionali, accesso alla documentazione completa relativa al procedimento”*.

Lamentando il diniego all'accesso, l'..... si è rivolto alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni. Il ricorrente ha poi inviato un'integrazione al fine di chiarire ulteriormente le proprie argomentazioni, ed insistendo sulla illegittimità del differimento da parte del Ministero della Salute.

L'Amministrazione ha inviato una memoria al fine di ribadire la volontà di consentire l'accesso richiesto, e di averlo soltanto differito.

DIRITTO

Appare doveroso premettere che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vanti un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”* (art. 22, co. 1, Legge n. 241/1990), e che il soggetto istante è tenuto a motivare la richiesta di accesso (art. 25, co. 2, Legge n. 241/1990). Secondo l'orientamento costante di questa Commissione, è proprio la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale specificato nella istanza a qualificare la posizione legittimante all'accesso, che non può, invece, ritenersi sussistente laddove l'istante si limiti semplicemente a far valere la sua qualità di o, senza addurre alcun elemento ulteriore che possa consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza di un interesse, con le caratteristiche di cui sopra, in relazione alla nota oggetto della richiesta.

Del resto il nostro ordinamento contempla soltanto all'art. 43, co. 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, l'eccezione alla regola generale in materia di accesso, prevedendo la possibilità per i consiglieri comunali e provinciali *“di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”*. Al di là di questa previsione, non si rinviene alcuna altra norma volta ad attribuire una speciale legittimazione all'accesso, svincolata dai requisiti di cui alla Legge n. 241/90, in relazione allo *status* del soggetto, e derivante dall'appartenenza ad una particolare categoria od organo oppure derivante dallo svolgimento di determinate funzioni (si vedano, *ex multis*, Pareri della Commissione del 28 ottobre 2014 e del 18 marzo 2014).

Tanto premesso, l'Amministrazione acceduta non ha negato il diritto d'accesso, ma ha fornito le informazioni di cui era in possesso, rappresentando poi che *“in virtù del principio di leale cooperazione ai sensi dell'art. 22 comma 5 della legge 241/1990, si rappresenta che la regione ha trasmesso ulteriore documentazione progettuale e allo stato attuale è in corso l'istruttoria per l'invio dello studio di fattibilità al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, per i successivi adempimenti previsti dalla Convenzione. Non appena concluso l'iter procedimentale potrà essere trasmesso alla S.V. nei limiti dell'esercizio delle proprie funzione istituzionali, accesso alla documentazione completa relativa al procedimento”*. Emerge, pertanto, la volontà, palesata dall'Amministrazione di consentire l'accesso richiesto, in virtù del principio di leale cooperazione istituzionale, correttamente richiamato dal Ministero, ma di doverlo, tuttavia, differire, non appena concluso l'iter procedimentale.

Per tali ragioni la Commissione ritiene il ricorso infondato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di informare il ricorrente della conclusione del procedimento di accesso alla cessazione della causa del differimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Prefettura di - Sportello Unico per l'Immigrazione.

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., in data ha inviato allo Sportello Unico per l'Immigrazione di una richiesta di accesso, chiedendo copia del parere emesso dalla Questura di, copia del parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, copia della schermata riguardante lo stato attuale del procedimento, nonché copia della domanda telematica inviata dal datore di lavoro, ed ogni altro documento eventualmente acquisito al fascicolo elettronico e relativo alla domanda di emersione dal lavoro irregolare del Sig. In data, l'Amministrazione adita ha riscontrato l'istanza d'accesso limitandosi a fornire delle informazioni circa il contenuto del fascicolo agli atti dell'Ufficio, senza, tuttavia, ostendere i documenti richiesti.

Contro tale implicito diniego il Sig., rappresentato dall'Avv. i è rivolto nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Inoltre, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve comunque essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stazione Carabinieri di

FATTO

Il Sig., a seguito di una comunicazione del Comune di, è venuto a conoscenza di un intervento dei Carabinieri, gruppo Forestale di , avvenuto in data presso una sua proprietà agricola situata in, Per questo motivo, il, il Sig. si è rivolto alla Stazione dei Carabinieri di per chiedere copia del verbale d'accertamento effettuato presso la sua proprietà e della relativa relazione, nonché copia dei documenti contenuti nel fascicolo dei Carabinieri. Questi ultimi hanno tempestivamente risposto all'accedente, rappresentando che l'intervento presso la sua area agricola era avvenuto per ragioni di ordine pubblico e che non era stato redatto alcun verbale; hanno inoltre chiarito che gli accertamenti erano stati compiuti dalla Polizia Municipale.

In data, il Sig. ha presentato una nuova istanza alla Stazione dei Carabinieri di, chiedendo di accedere ai documenti di cui all'accesso presso la sua proprietà, ed in particolare, ai dati del soggetto che ha effettuato la segnalazione e/o richiesto l'intervento delle forze dell'ordine presso l'area agricola; le motivazioni addotte in riferimento a tale richiesta di intervento; ed infine la relazione formulata a conclusione dell'intervento. L'Amministrazione adita, in data, ha negato l'accesso, non solo perché i documenti richiesti *“non sono ostensibili in quanto non di natura amministrativa”* ma anche perché la conoscenza *“dell'identificazione del soggetto che ha effettuato la segnalazione/richiesto l'intervento non è funzionale all'esigenza difensiva”*.

Contro tale diniego espresso il Sig. si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni. L'Amministrazione adita ha inviato una memoria insistendo per il rigetto della richiesta d'accesso, rappresentando, altresì, che a seguito dell'accertamento effettuato dalla Polizia Municipale è scaturito un procedimento penale; anche per queste ragioni gli atti non sono ostensibili ai sensi dell'art. 329 c.p.p.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta di riesame non può trovare accoglimento con riguardo alla richiesta dei dati del soggetto che ha effettuato la segnalazione e/o richiesto l'intervento delle forze dell'ordine presso l'area agricola ed alle motivazioni addotte in riferimento a tale richiesta di intervento. Tali richieste sono, infatti, inammissibili, avendo ad oggetto informazioni e non documenti

amministrativi. A tal fine si deve ricordare che, secondo quanto dispone l'art. 22, comma 4 della Legge n. 241/90, le istanze d'accesso aventi ad oggetto mere richieste di informazioni, sono inammissibili; oltretutto, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, non sussistendo, quindi, alcun obbligo per l'amministrazione di procedere all'elaborazione di dati per soddisfare le richieste di accesso ricevute.

Con riguardo invece, alla richiesta relativa alla relazione formulata a conclusione dell'intervento, poiché l'Amministrazione adita, nel primo diniego, ha dichiarato di non essere in possesso di alcun documento e che gli accertamenti erano stati compiuti dalla Polizia Municipale, stante il disposto dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 184/2006, a mente del quale *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*. Ne consegue che l'Amministrazione resistente dovrà, pertanto, trasmettere l'istanza di accesso alla locale Polizia Municipale, secondo quanto disposto dalla norma sopra richiamata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte inammissibile e per il resto invita l'Amministrazione resistente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione. I termini di legge restano nelle more interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore di Sanità'

FATTO

La è un'organizzazione non-profit con sede legale in che si occupa di promuovere iniziative legate alla tutela dei suoli e delle acque da qualsivoglia forma di contaminazione, nonché la protezione degli *habitat* e delle specie nell'ambiente naturale. Nell'ambito della sua attività ha presentato in data un'istanza d'accesso "*ambientale/civico/documentale*", rivolta all'Istituto Superiore di Sanità, volta ad acquisire la documentazione necessaria "*a conoscere lo stato della matrice ambientale del bacino del Lago di con particolare riguardo a possibili scenari di contaminazione dello stesso dovute alla presenza di nitrati e alle conseguenti misure di tutela adottate e/o da adottarsi*". In particolare, la ha chiesto di accedere ad eventuali attività correlate ai Piani di Sicurezza dell'Acqua dei Comuni di e finanziate sulla base di quanto manifestato in sede di incontro svoltosi presso il Ministero della Salute a in data; dati e documenti acquisiti in relazione al "Progetto pilota di implementazione di piani di sicurezza delle acque" captate dal Lago di; resoconto e/o eventuali determinazioni della riunione svoltasi presso la sede del Ministero della Salute in data al fine di pianificare le iniziative finalizzate al ripristino della potabilità delle acque nei comuni di e

Deducendo la formazione del silenzio rigetto la, in persona del suo legale rappresentante p.t., si è rivolta nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

Il Ministero della Salute ha inviato una memoria nella quale, da un lato, ha rappresentato che non risultano attività correlate ai Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) dei Comuni di e, né dati e documenti acquisiti in relazione al Progetto pilota di implementazione in captazioni superficiali complesse relativo alle acque captate dal Lago di e, quindi, implicitamente che non esistono i documenti richiesti. Dall'altro, ha inviato il resoconto della citata riunione svoltasi il tra i diversi soggetti istituzionali competenti al fine discutere lo stato di qualità delle acque del Lago di in relazione agli approvvigionamenti idro-potabili asserviti ai Comuni di e

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla, la Commissione preso atto della memoria presentata dal Ministero della Salute nella quale ha fornito le informazioni in suo possesso, allegando anche il resoconto della riunione del, non può che ritenere *in parte qua* cessata la materia del contendere.

Per il resto il ricorso risulta infondato in quanto diretto ad ottenere documenti che l'Amministrazione ha dedotto e ribadito essere inesistenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessata materia del contendere e per il resto lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., consigliere comunale del Comune di, ha presentato in data, insieme ad altri due consiglieri comunali, un'istanza di accesso indirizzata all'Ente locale medesimo, al fine di chiedere, ai sensi dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, la password d'accesso al protocollo informatico del Comune.

In data il Comune adito ha negato l'accesso richiesto alle password, sul presupposto, ribadito anche dalla recente giurisprudenza amministrativa, che non può essere accolta l'istanza con cui un consigliere comunale chiede al Sindaco il rilascio delle credenziali per l'accesso al protocollo informatico dell'ente, perché in caso contrario si consentirebbe un accesso generalizzato.

Avverso tale diniego espresso il Sig. ha presentato, in data, richiesta riesame alla Commissione, dolendosi della mancata risposta dell'Amministrazione sulla domanda di ostensione.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione dichiara la propria competenza ad esaminare il presente gravame, al fine di evitare il vuoto di tutela che si verrebbe a creare avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali stante l'assenza del difensore civico nella Regione

Per il resto la richiesta di riesame deve considerarsi tardiva, essendo stata proposta oltre il prescritto termine di trenta giorni dall'asserita formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso presentata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale

FATTO

In data, il Sig., in qualità di esercente la responsabilità sulla figlia, ha presentato un'istanza d'accesso al Liceo Scientifico di, chiedendo l'ostensione della "*richiesta nulla osta per cambio scuola della minore*", adducendo, come motivazione "*l'esercizio della responsabilità genitoriale*". Dolendosi del silenzio serbato dall'Amministrazione, il Sig., con ricorso del, ha adito il Difensore Civico della Regione, il quale ha trasmesso gli atti per competenza a questa Commissione, affinché fosse riesaminato il caso.

Con una prima decisione del, rilevato che dalla documentazione allegata dal ricorrente era possibile evincere che l'Istituto scolastico aveva riscontrato la richiesta d'accesso, chiedendo però dei chiarimenti all'accedente, la Commissione aveva ritenuto opportuno avere contezza quanto meno della richiesta interlocutoria formulata dall'Istituto Scolastico per comprendere le ragioni sottese alle richieste di chiarimenti. Pertanto aveva invitato il ricorrente ad integrare l'istanza di riesame con le richieste formulate dall'Istituto scolastico, anche al fine di comprendere la sussistenza dell'interesse all'accesso da parte dell'accedente.

Ottemperando parzialmente a tale richiesta, il Sig. aveva prodotto la copia della richiesta interlocutoria della Scuola del, da cui si evince la presenza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di

Pertanto, con una nuova ordinanza del, la Commissione aveva sospeso nuovamente la decisione, in quanto dall'integrazione documentale prodotta era emersa la sussistenza di un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di, di cui, però, non era dato comprendere né l'oggetto, né il contenuto del provvedimento adottato. Ritenendo tale provvedimento necessario ai fini del decidere, anche per appurare la presenza di un curatore della minore, la Commissione sospendeva nuovamente la decisione, chiedendo a tutte le parti coinvolte, compreso il Tribunale per i Minorenni di, di produrre il documento richiesto.

Il Sig. ha ottemperato alla richiesta depositando il decreto del pronunciato dalla Corte d'Appello di, Sezione Minorenni. Dal provvedimento *de quo*, avente ad oggetto un reclamo dell'odierno accedente, si evince chiaramente la situazione delicata in cui la minore si è venuta a trovare. La giovane, infatti, "*aveva riferito di essere vittima di gravi atti di bullismo da parte di alcuni compagni e aveva manifestato volontà suicidarie*". Il disaccordo dei genitori, da tempo separati, aveva portato, quindi, il

Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di a chiedere “*l’apertura di un procedimento per la valutazione delle competenze di entrambi i genitori*?”. La situazione delicata in cui versava la giovane (che era stata ricoverata un paio di volte presso reparti psichiatrici ospedalieri) con diagnosi di disturbi depressivi, aveva portato poi ad un decreto provvisorio ed urgente con il quale il Tribunale per i Minorenni aveva affidato la minore al servizio sociale, confermando il collocamento in casa – famiglia, e le veniva nominato un curatore speciale. Tale provvedimento veniva confermato nel, avverso il quale il padre della minore proponeva reclamo, chiedendo l’affidamento della figlia ed il collocamento presso di sé. Tale reclamo veniva respinto dalla Corte d’Appello, avendo ritenuto la questione del collocamento della minore oramai superata “*in quanto, come risulta dalla relazione aggiornata dei servizi sociali pervenuta il, dal non è più in casa famiglia e vive prevalentemente dal padre, mentre i fine settimana si reca dalla madre*”.

In data, il Tribunale per i Minorenni di, da parte sua, ha accolto l’invito della Commissione, inviando il proprio decreto del

DIRITTO

Preliminarmente si deve rilevare che l’Istituto scolastico acceduto non ha ottemperato alla richiesta documentale disposta da questa Commissione con decisione del, né ha fatto pervenire note o osservazioni in merito alla richiesta di riesame formulata dal Sig. Tuttavia, dal decreto del Tribunale per i Minorenni prodotto dal genitore della minore ed odierno istante e da quello inviato dal Tribunale stesso, è possibile ritenere, in punto di fatto, che sussiste un interesse attuale e concreto all’accesso de, pertanto, il ricorso deve essere accolto. Infatti, il Sig. non era stato né coinvolto né informato della procedura di cambio scuola della figlia, di talché si comprende come l’accesso richiesto sia necessario a comprendere nel complesso la situazione. Si deve, inoltre, considerare che i documenti oggetto dell’istanza d’accesso non riguardano la sfera dei dati ultrasensibili della minore, ragion per cui non sembrano sussistere ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di riesame. In caso contrario, infatti, l’Amministrazione acceduta dovrebbe in ogni caso espungere dagli atti tali documenti, ovvero ostenderli previo occultamento di dati ultrasensibili.

Preme, inoltre, precisare che, poiché la funzione del curatore speciale, nominato dall’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.c., deve intendersi limitata alle situazioni nelle quali il minore potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi con il genitore, nel caso *de quo* deve ritenersi sussistente la legittimazione del genitore stesso ad agire in giudizio per la tutela degli interessi del figlio. Infatti, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità “*il conflitto di interessi tra genitore e figlio minore che legittima la nomina del curatore speciale, sussiste solo quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in*

posizione di contrasto, nel senso che l'interesse proprio del rappresentante rispetto all'atto da compiere, mal si concili con quello del rappresentato. Il conflitto in questione non si configura quando, pur avendo tali soggetti (rappresentante e rappresentato) un interesse proprio e distinto al compimento dell'atto, questo corrisponda al vantaggio comune di entrambi; per cui i due interessi, secondo l'apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, risultano tra loro concorrenti e compatibili" (Cassazione civile, sez. VI, 05/04/2018, n. 8438).

Del pari fondate, in punto di diritto, le osservazioni dello stesso ricorrente, laddove afferma che *"l'affidamento ai servizi sociali comprime la responsabilità genitoriale ma non la sopprime"*. Infatti, poiché la richiesta d'accesso non è attinente alla vicenda che ha portato alla nomina del curatore speciale, non può assumere rilievo il possibile conflitto d'interessi tra il minore ed il suo rappresentante legale, legittimato a resistere in giudizio in suo nome nelle controversie che ne derivano (Sez. 2, Sentenza n. 13507 del 16/09/2002 - Rv. 557414).

Pertanto sussiste, nel caso di specie, il diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti, ovvero la *"richiesta nulla osta per cambio scuola della minore"*, trattandosi di accesso endoprocedimentale, effettuato, oltretutto, al fine di *esercitare la "responsabilità genitoriale"*. Ne discende che l'Istituto scolastico dovrà consentire l'accesso richiesto, dovendo eventualmente procedere ad oscurare eventuali dati ultrasensibili della minore, laddove presenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della

FATTO

La Sig.ra, difesa dall'Avv., ha presentato in data, un'istanza di accesso indirizzata alla Soprintendenza Archeologica della, al fine di chiedere l'ostensione di tutti gli atti in possesso dell'Amministrazione adita, relativi all'immobile Palazzo, di cui l'accedente è comproprietaria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto la Sig.ra, rappresentata dall'Avv., ha presentato in data richiesta di riesame alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La ricorrente vanta un interesse qualificato all'ostensione di quanto richiesto con la domanda di accesso e, in quanto comproprietaria dell'immobile, vanta un interesse endoprocedimentale all'ostensione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, che merita di essere valutato favorevolmente. Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione richiesta, il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale della Ministero dell'Economia e Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di

FATTO

Il Sig. ha presentato, tramite l'Avv., in data, un'istanza d'accesso alle Amministrazioni in intestazione al fine di chiedere la copia dei decreti n. e/..... di concessione di equo indennizzo debitamente vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, con indicazione delle ragioni della mancata riproposizione del decreto dopo le osservazioni suddette; indicazione del nominativo del funzionario responsabile dei procedimenti afferenti i citati decreti di equo indennizzo nonché indicazione dei tempi di conclusione dei procedimenti e le ragioni del ritardo, ed ogni altra notizia utile.

Le Amministrazioni adite non hanno risposto nei termini di legge e, pertanto, il Sig., rappresentato dall'Avv., si è rivolto nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. A tal fine l'accedente ha chiarito che la richiesta d'accesso era funzionale ad esercitare il diritto di difesa dinanzi all'autorità giudiziaria, essendo titolare del diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo per causa di servizio senza averlo percepito.

DIRITTO

Il ricorso è in parte fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, limitatamente alla richiesta d'accesso documentale, che ha ad oggetto un accesso endoprocedimentale, posto che i documenti richiesti riguardano lo stesso accedente e la richiesta è stata formulata per finalità difensive.

Diversamente, non può essere accolta la richiesta di riesame relativamente alla richiesta di informazioni, atteso che, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della Legge n. 241/90, le istanze d'accesso aventi ad oggetto mere richieste di informazioni, sono inammissibili. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dalla pubblica amministrazione, non sussistendo, quindi, alcun obbligo per l'amministrazione di procedere all'elaborazione di dati per soddisfare le richieste di accesso ricevute.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, limitatamente alla richiesta documentale, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione ed a indicare, altresì, il nominativo del responsabile del procedimento e, per il resto, dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: FORMEZ PA

FATTO

Il Sig. ha partecipato ad un concorso, risultando idoneo, indetto dal Formez Pa, per il reclutamento di personale dirigenziale presso il Dipartimento della Successivamente ha presentato una richiesta d'accesso in data, per chiedere copia dei verbali e degli altri documenti con il quale la Commissione Interministeriale Ripam ha validato la graduatoria finale relativa al profilo concorsuale di interesse, nonché ogni altro documento con il quale la Commissione Interministeriale Ripam ha validato la graduatoria finale riformulata dalla Commissione esaminatrice in ottemperanza all'ordinanza n. del del Tar

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione chiedendo il riesame della decisione impugnata.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, poiché il ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso di natura endoprocedimentale, che sussiste in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura selettiva, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Questura di

FATTO

La Sig.ra, ex Assistente Capo della Polizia di Stato, ha presentato due richieste d'accesso chiedendo gli atti relativi al fascicolo di cui alla contestazione disciplinare ricevuta dall'Amministrazione. La Questura di ha accolto solo in parte la richiesta, escludendo dall'accesso gli atti annullati dall'Amministrazione in via di autotutela, in quanto ritenuti dalla stessa carenti sotto il profilo della specificità della contestazione.

Avverso tale parziale diniego la Sig.ra ha adito nei termini la Commissione chiedendo il riesame della decisione impugnata. L'Amministrazione ha inviato una memoria al fine di motivare le scelte operate, rappresentando inoltre di aver consentito l'accesso, anche se non è dato comprendere se questo sia stato concesso integralmente o meno.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, poiché la ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso di natura endoprocedimentale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. Sebbene l'Amministrazione abbia in parte annullato la contestazione disciplinare, ed in buona parte anche accolto la richiesta d'accesso, permane l'attualità dell'interesse poiché i documenti oggetto dell'istanza sono riferibili alla parte, ed anche necessari alla propria difesa, come dalla stessa rappresentato. Infatti, viene in rilievo, nel caso in esame, il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione. Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

Il Sig., ha partecipato ad un concorso per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la classe di concorso (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera), risultando assegnatario di una supplenza su posto intero, sino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso presso l'Istituto Alberghiero Successivamente, in esecuzione di un'ordinanza del Giudice del Lavoro di, l'Amministrazione scolastica ha inserito un altro docente interessato (Sig.), annullando così il precedente incarico assegnato al Sig.

Pertanto, il Sig., tramite l'Avv., ha presentato una richiesta d'accesso agli atti al fine di acquisire ed estrarre copia degli atti assunti dall'Ufficio Scolastico Regionale del, contenente anche i criteri utilizzati dall'Ufficio che sono alla base della determinazione negativa. L'Amministrazione acceduta ha riscontrato tempestivamente la richiesta d'accesso, ribadendo la *“correttezza e la legittimità delle operazioni di nomina per il conferimento degli incarichi a tempo determinato svolte dallo scrivente Ufficio”*, senza, tuttavia, concedere l'accesso ai documenti come richiesto. Per questo il Sig. ha adito nei termini la Commissione chiedendo il riesame della decisione impugnata.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, poiché il ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso di natura endoprocedimentale, che sussiste in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura selettiva, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Del tutto illegittimo appare, quindi, il rifiuto implicito serbato dall'Amministrazione, anche perché, trattandosi di un accesso effettuato per finalità difensive, la mancata ostensione preclude ogni valutazione circa la correttezza con cui ha operato l'Ufficio Scolastico Regionale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Stazione di

FATTO

Il Sig., tramite l'Avv., ha presentato in data un'istanza d'accesso ai Carabinieri di, al fine di chiedere l'ostensione dei verbali di contestazione e sequestro amministrativo di numerosi veicoli di cui è proprietario al fine di tutelare le proprie ragioni dinanzi alle Autorità competenti. Il Sig. ha dedotto di essere stato destinatario nel di un sequestro amministrativo di alcuni veicoli di sua proprietà, poiché ritenuti privi dell'assicurazione R.C. Auto. Il Comando dei Carabinieri, tuttavia, non ha consegnato al Sig. i verbali di accertamento e di sequestro amministrativo elevati in relazione ai veicoli sopra elencati sul presupposto che lo stesso non fosse formalmente intestatario dei suddetti veicoli presso il Pubblico Registro Automobilistico. Pertanto, in data la Stazione di ha formalmente respinto la richiesta d'accesso, ribadendo che tutti gli atti relativi alle contestazioni del Codice della Strada delle autovetture oggetto dei provvedimenti, *“risultano già formalmente notificati agli effettivi proprietari, i quali, proprio in tale veste, hanno accettato la notifica dei relativi verbali senza nulla riferire e/o obiettare”*.

Contro tale espresso diniego il Sig. ha proposto, tramite il proprio difensore, richiesta di riesame alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione rileva che la richiesta di accesso è stata fatta dall'accedente per finalità difensive. Il rifiuto opposto dall'Amministrazione resistente si basa, tuttavia, sulla circostanza che il Sig. non risulterebbe proprietario di tali mezzi dinanzi al PRA. Come correttamente ritenuto dal ricorrente, poiché il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta *ad substantiam*, perfezionandosi, al pari della vendita di qualsiasi altro bene mobile, con il semplice consenso delle parti (art. 1376 c.c.), l'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA. Quest'ultima, tuttavia, non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore. Pertanto *“ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale”*

(così Cass. civ., sez. VI, 06/03/2020, n.6385. In senso conforme Cass. 20/04/2016, n. 7771; Cass. 11/04/2016, n. 8415).

Tanto premesso, è opportuno ricordare che, secondo l'orientamento più autorevole della giurisprudenza amministrativa, *“Salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l'accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990, la p.a. detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell' art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere 'ex ante' alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione”* (Consiglio di Stato ad. plen. , 18/03/2021, n. 4). L'Amministrazione acceduta, negando il diritto d'accesso sul presupposto che il Sig. non fosse proprietario dei veicoli oggetto di contestazione e sequestro, non ha tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente, idonea, quanto meno, a palesare la sussistenza del *fumus* in ordine alla sussistenza del preteso diritto.

Tuttavia, poiché la stessa Amministrazione acceduta ha dichiarato di aver notificato i verbali *“agli effettivi proprietari, i quali, proprio in tale veste, hanno accettato la notifica”*, a questi soggetti deve essere riconosciuta la qualifica di controinteressati all'accesso. Ne consegue che, poiché all'Amministrazione resistente spetta effettuare tali notifiche, come prescritto dall'articolo 12, co. 2, del D.P.R. 184 del 2006, appare opportuno sospendere la decisione impugnata, invitando l'Amministrazione resistente ad effettuare tale adempimento istruttorio, previa sospensione dei termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'Amministrazione resistente a notificare i ricorsi ai controinteressati; medio tempore i termini restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore

FATTO

La Sig.ra, insegnante dell'Istituto di Istruzione Superiore "....." di, ha presentato due istanze d'accesso in data, chiedendo di poter estrarre "*copia semplice ed autenticata del docum. Prot. n. del (segnalazione docente di) con ostensione integrale del nome del segnalante*", nonché "*copia semplice ed autenticata del documento Prot. n. del (segnalazione docente di)*". In entrambi i casi la Sig.ra ha indicato, quale motivo a sostegno della richiesta d'accesso, la difesa della propria posizione giuridica in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare prot. n. /, oggetto di contenzioso dinanzi al giudice del Lavoro.

L'Amministrazione adita ha respinto entrambe le richieste in data, sul presupposto della motivata opposizione dei controinteressati ed anche perché ha ritenuto che "*l'ostensione del nominativo non sia necessaria ai fini del diritto di difesa che la richiedente intende tutelare*". In particolare, l'Istituto di Istruzione Superiore "....." di ha affermato che "*le segnalazioni cui si riferisce la richiesta di accesso sono state il presupposto dal quale ha avuto origine una conseguenziale attività amministrativa a seguito della quale si è arrivati all'adozione di provvedimenti sanzionatori. Le suddette segnalazioni non possono pertanto a nostro avviso costituire oggetto di accesso agli atti, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la c.d. denuncia scaturente dalla segnalazione e l'atto finale adottato dalla pubblica amministrazione. Le segnalazioni sono, infatti, meramente atti sollecitatori dell'esercizio della funzione amministrativa di controllo e verifica che compete alla Pubblica Amministrazione. Solo la conoscenza degli atti relativi a quest'ultima fase soddisfano, di norma, l'interesse conoscitivo del richiedente*". Inoltre, "*anche a voler prescindere dalla riservatezza degli autori delle segnalazioni che si rende necessario tutelare, nella fattispecie in questione emerge la sostanziale carenza di interesse alla conoscenza dei soggetti segnalanti, la cui identificazione non è funzionale ad esigenze difensive*".

Contro tali provvedimenti espressi di diniego la Sig.ra si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso; ha inoltre formulato istanza all'Amministrazione acceduta affinché provvedesse alla notifica del ricorso ai controinteressati, non essendo a conoscenza né dei nomi né, tanto meno, degli indirizzi di questi ultimi.

L'Amministrazione ha inviato una memoria, insistendo sulla legittimità del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, dispone la riunione dei gravami per connessione soggettiva ed oggettiva ed osserva quanto segue.

La ricorrente ha correttamente chiesto all'Amministrazione di fornire i dati dei controinteressati ovvero di provvedere alla notifica dei ricorsi agli stessi ma, ciononostante, l'Amministrazione non ha adempiuto a tale incombenza. Quest'ultima, infatti, si è limitata a comunicare ai controinteressati le sole istanze d'accesso, e non anche le successive richieste di riesame, sebbene, spetti proprio all'Amministrazione resistente effettuare tali notifiche, come prescritto dall'articolo 12, co. 2, del D.P.R. 184 del 2006. Pertanto, appare opportuno sospendere la decisione impugnata, invitando l'Amministrazione resistente ad effettuare tale adempimento istruttorio, previa sospensione dei termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, previa riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, invita l'Amministrazione resistente a notificare i ricorsi ai controinteressati; medio tempore i termini restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

I Sigg.ri e, genitori del minore, studente della Scuola Primaria di, hanno presentato una richiesta d'accesso rivolta al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di, chiedendo l'ostensione di diversi verbali dei consigli di interclasse. L'istanza è stata motivata con la necessità di *“conoscere le modalità e le strategie metodologiche-didattiche che ogni docente ha messo in atto durante gli anni scolastici/..... e/....., per la gestione delle problematiche relative alle difficoltà relazionali e ai diversi livelli di apprendimento del gruppo di classe, e per comprendere quali azioni siano state intraprese per garantire il successo scolastico e la serena frequenza dell'alunno a seguito di vari episodi, da noi segnalati nel precedente e nell'attuale anno scolastico”*.

L'Istituto Comprensivo Statale di ha negato l'accesso, ritenendo prive di congruenza le motivazioni alla base della richiesta d'accesso rispetto agli atti richiesti, in quanto le modalità e le strategie metodologiche–didattiche di ogni docente e *“le azioni intraprese per garantire il successo scolastico e la serena frequenza dell'alunno”* non sono oggetto di discussione nel Consiglio di Interclasse. Quest'ultimo, infatti, riguardando più classi parallele, non entra nel dettaglio specifico della singola metodologia didattica né tantomeno nello specifico di situazioni individuali degli alunni.

Avverso tale diniego espresso la Sig.ra si è rivolta alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria per ribadire la correttezza del proprio operato.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Secondo il costante orientamento della Commissione, infatti, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990. Tuttavia, nel caso scrutinato, e come rilevato correttamente dall'Amministrazione acceduta, non sussiste alcuna correlazione tra le ragioni sottese alla richiesta d'accesso ed i documenti richiesti. Ne discende che, stante la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, la richiesta di riesame non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca. Liceo classico e linguistico
di

FATTO

La Sig.ra, insegnante di scuola superiore, tramite l'Avv., ha presentato un'istanza d'accesso ai sensi delle Leggi n. 241 del 1990 e n. 97 del 2016, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia dei 1) documenti relativi all'attribuzione di ore eccedenti retribuite e registri con gli elenchi dei docenti a cui sono state assegnate; 2) documenti relativi ai criteri di attribuzione degli incarichi assegnati al personale interno e agli atti riguardanti questi incarichi assegnati ai docenti con durata e compensi; 3) documenti sui bandi per la selezione del personale impegnato nei progetti PON e POR (programmi operativi nazionali e regionali) a cui ha partecipato la scuola.

L'Istituto Scolastico acceduto ha riscontrato la richiesta accogliendola in parte. Infatti, con riguardo alle delibere e ai verbali del Collegio dei docenti degli ultimi cinque anni e agli atti relativi alla procedura di selezione per Progettista e collaudatore, riferita al progetto, a cui l'istante ha partecipato senza risultarne assegnataria in quanto classificata, l'Amministrazione ha consentito l'accesso, indicando, poi, i link dove reperire ulteriore documentazione oggetto dell'istanza.

Riguardo alla richiesta di verbali, delibere e documenti relativi alle modalità di gestione delle assenze e sostituzioni, e degli incarichi effettivamente assegnati, con durata, rinnovi e compensi deliberati e assegnati negli ultimi cinque anni scolastici; ai Progetti PON e POR cui il Liceo abbia partecipato e quelli a cui sia stato ammesso con le delibere, provvedimenti, nomine adottate e/o caricate sulle piattaforme di gestione dei progetti, l'Amministrazione ha negato l'accesso ritenendo non fondata la richiesta, *“poiché tali documenti non sono collegati alla posizione giuridica soggettiva della docente istante e non esistono, pertanto, i presupposti di legge per concedere l'accesso”*.

Infine, *“In merito all'istanza di accesso civico formulata dalla docente, sentita l'Avvocatura Generale dello Stato, tale istanza va disattesa, dal momento che nella stessa non risulta in alcun modo l'esclusiva rispondenza di detta richiesta al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro normativo dell'accesso civico la strumentalità (anche solo concorrente) ad un bisogno conoscitivo privato (Cfr. Cons. Stato, Ordinanza n.6597/21)”*.

Contro tale accoglimento parziale la Sig.ra, tramite l'Avv., ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di aver consentito in parte l'accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere, limitatamente a tali documenti, cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

Con riguardo ai documenti non ostesi, il diniego dell'Amministrazione non appare fondato, avendo la docente un interesse qualificato all'accesso.

Infine, con riguardo alla richiesta di accesso civico generalizzato alla seguente documentazione, la Commissione osserva che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Ad. plen., 02/04/2020, n. 10), la domanda di accesso va valutata nei termini in cui è stata formulata dal ricorrente. In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che *"...electa una via in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione dell'istanza da un modello all'altro, che non può essere né imposta alla pubblica amministrazione né ammessa - ancorché su impulso del privato - in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, ferma restando però, come si è già rilevato, la possibilità di strutturare in termini alternativi, cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede procedimentale"*.

Tenuto conto che nel caso di specie l'istanza di accesso è stata proposta, espressamente, anche ai sensi della disciplina sull'accesso civico generalizzato (come confermato dal richiamo alla Legge n. 97/2016 di *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*), e che è stata esaminata dall'Amministrazione anche ai sensi di tale disciplina, la Commissione non può che rilevare *in parte qua* la propria incompetenza a decidere il relativo ricorso: l'art. 5, comma 7, del citato D.lgs. n.33/2013 radica, invero, tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo accoglie ed, infine, lo dichiara in parte inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca

FATTO

Il Sig., docente di, ha partecipato in veste di candidato alle elezioni al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e a Percussione Musicale, svoltesi in modalità elettronica il, Al fine di avere notizie sull'esito delle votazioni, il Sig. ha inviato prima una richiesta al Presidente della Commissione Elettorale, senza, però, ricevere risposta, e poi, in data, un'istanza formale di accesso agli atti, chiedendo il verbale delle operazioni di scrutinio elettronico, con allegate le graduatorie per ogni candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva in relazione alle elezioni medesime. Poiché a fronte di tale richiesta il Sig. Principe ha ricevuto solo i numeri di protocollo delle richieste inviate, lo stesso si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

Il Ministero dell'Università ha inviato una memoria rappresentando di aver accolto la richiesta d'accesso e di aver provveduto, pertanto, alla contestuale trasmissione dei documenti richiesti, come da documentazione allegata alla memoria.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di aver consentito l'accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La Sig.ra ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di istruttore direttivo presso il Comune di

A tal fine ha presentato una richiesta all'Amministrazione in intestazione, chiedendo di accedere a tutti i verbali della Commissione relativi alla procedura concorsuale, in particolare i verbali della Commissione relativi all'unica prova tenutesi in data (con attribuzione dei punteggi e correzione), il questionario somministrato, il questionario compilato dalla stessa, completo di correzioni e punteggio attribuito, nonché la graduatoria completa riportante sia punteggio dovuto della prova che quello attribuito ai titoli, dalla cui somma discende la valutazione finale come indicato nel bando di concorso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto la Sig.ra si è rivolta nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento della Regione, del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge n. 241/90 e, nel merito, osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto. La ricorrente vanta, infatti, un interesse qualificato all'accesso, che sussiste in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura selettiva. Viene in rilievo, quindi, il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

La ricorrente, con istanza del, ha chiesto all'Amministrazione resistente di accedere ai conferimenti degli incarichi a tempo determinato di cui al bollettino delle nomine relative all'anno/..... di alcuni docenti. L'accedente ha dedotto di aver presentato domanda per il conferimento di incarichi di docenza nelle cattedre vacanti tramite graduatorie provinciali scolastiche e di aver riscontrato, tuttavia, un palese malfunzionamento nell'attribuzione dei punteggi, da cui sarebbe stata fortemente pregiudicata. Per questo motivo la Sig.ra ha chiesto di poter accedere, in relazione ai candidati destinatari di incarico annuale su medesima classe di concorso, seppur con minor punteggio, alla "domanda/istanza per il conferimento incarichi e documentazione attestante il conferimento di supplenza" di,, e

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata dinanzi alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione rileva la presenza di controinteressati all'ostensione a cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso, i cui nominativi sono noti all'accedente. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati, secondo quanto prevede l'art. 12, co. 4, lett. b) del D.p.r. n. 184 del 2006. Non avendo assolto tale incumbente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, co. 7, lett. c) del D.p.r. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig. ha presentato, in proprio, diverse istanze al Comune di, per chiedere l'accesso alla documentazione esistente nel proprio fascicolo personale, contenente la pianta planimetrica del fabbricato censito al Fog., part. / di sua proprietà. L'Amministrazione adita ha riscontrato la richiesta rappresentando, tuttavia, di non essere in possesso del documento richiesto.

Il Sig., pertanto, si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione ha inviato una memoria per ribadire di non aver mai negato l'accesso, ma di essere riuscita a comprendere solo successivamente quale fosse il documento oggetto della richiesta, come meglio esplicitato nella richiesta di riesame (ovvero copia della SCIA del) e, di conseguenza, ha consentito l'accesso richiesto.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione dichiara la propria competenza ad esaminare la presente richiesta di riesame, al fine di evitare il vuoto di tutela che si verrebbe a creare avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali, stante l'assenza del difensore civico nella Regione

Tanto premesso la Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di aver consentito l'accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, invitando la Segreteria a trasmettere al ricorrente i documenti inviati dall'Amministrazione.

A.T.P.

PEC:

e, p.c. COBAS - (..... ..)

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: - c/ A.T.P. Decisione del

In riscontro all'istanza del, pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n., con la quale si lamenta la mancata ottemperanza della decisione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del

Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

.....

PEC:

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione provinciale di Roma
Ufficio

PEC:

E p.c.

PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990: Ricorso c/ Agenzia delle Entrate Riscossione/Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza/Inps – Decisioni: nn. – – – del – Risposta a istanze della contro-interessata Sig.ra

In riscontro alle istanze della Sig.ra, trasmesse via PEC nelle date del, e, rispettivamente registrate ai protocolli DICA nn. del, del e del, con le quali la S.V., in qualità di controinteressata al ricorso in oggetto lamenta la non corretta interpretazione/esecuzione da parte dell'amministrazione resistente della decisione della Commissione resa nella seduta del, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; della normativa richiamata.

Con decisioni nn.,, e, emesse nella seduta del - prot. DICA n. del - la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi si è espressa sui ricorsi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva proposti dal Sig., ex coniuge dell'istante, avverso varie Amministrazioni (come indicato in oggetto).

Nella decisione unificata, dall'istante allegata ai propri reclami, la Commissione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento limitatamente ai documenti in possesso delle Amministrazioni accedute che consentano la ricostruzione degli *asset* patrimoniali e reddituali della moglie separanda, non apparendo necessaria, a tal fine, l'autorizzazione del Tribunale competente ed ha invitato parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Il ricorso è stato invece respinto con riguardo agli atti che le Amministrazioni hanno dedotto essere inesistenti, nonché per quelli relativi ad eventuali procedimenti tributari in corso, riguardanti la controinteressata, e dichiarato inammissibile con riferimento alla posizione dei genitori della stessa, soggetti terzi rispetto alla controversia matrimoniale e per i quali l'interesse alla riservatezza appare prevalente rispetto a quello manifestato dall'istante.

Successivamente, con nota dell'11 marzo 2022 n. di prot 48662, dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma – Ufficio - diretta alla controinteressata, è stato concesso al ricorrente l'accesso ai documenti, compresa copia dell'avviso di accertamento n /..... emesso per l'anno di imposta nei confronti della Sig.ra

Si rappresenta al riguardo che, ai sensi del citato articolo 25, comma 4, della L. n. 241/90, a fronte delle determinazioni dell'Amministrazione resistente assunte successivamente alla decisione della Commissione per l'accesso, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la suddetta Commissione possa indurre l'Amministrazione resistente a ottemperare a quanto disposto con le proprie succitate decisioni, sussistendo tale potere esclusivamente in capo al T.A.R..

Premesso quanto sopra, si osserva che la Commissione non è tenuta a fornire pareri sulle proprie decisioni e tantomeno sul comportamento dell'Amministrazione adottato successivamente alla decisione stessa.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministro della Salute, AIFA, Commissario Emergenza Covid19

FATTO

Parte ricorrente in data ha formulato alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso civico generalizzato a tutti *gli atti ufficiali, unitamente a direttive e guide, presentate dal, oltre ai documenti ufficiali, ove siano riportate le iniziative e provvedimenti presi in tal senso, dal governo o da tutte le cariche istituzionali, che ricadono sui cittadini italiani.*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva la propria incompetenza ad esaminare il presente gravame atteso che l'istanza in questione è stata proposta, per la tutela del diritto di accesso civico previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97.

In generale, si ricorda che i recenti interventi normativi contenuti nel d.lgs n. 33 del 2013 e nel d.lgs n. 97 del 2016, hanno introdotto l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato quali strumenti di controllo democratico sull'apparato pubblico e misura fondamentale per la prevenzione ed il contrasto anticipato della corruzione, spettante a chiunque.

Orbene, l'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016, stabilisce che *“nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.....Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”*.

Il successivo comma 8 della medesima disposizione stabilisce, altresì che *“Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore”*. La norma in esame fa, poi, salva la

disciplina contenuta nel Capo V della legge n. 241 laddove prevede che “Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241” (art. 5, comma 11).

Dalla disamina delle disposizioni citate si evince che è stata mantenuta la competenza di questa Commissione solo in caso di diniego dell'accesso ai documenti amministrativi, espresso o tacito, o di differimento dello stesso di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990; competenza che, invece, non sussiste per l'accesso civico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.